

CODEX

collana diretta da **PAOLO LORO**

demanio beni pubblici

CDX63

IL CODICE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI

giugno 2023

**guida normativa e
raccolta giurisprudenziale 2019 - 2023**

EXEO edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-339-7

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

IL CODICE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI

giugno 2023

GUIDA NORMATIVA
E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE
2019 - 2023

Abstract: Raccolta di provvedimenti europei, statali e regionali di rango normativo ed attuativo in materia di **CONCESSIONI DEMANIALI**. Tutti i testi sono presentati in versione consolidata che ne assicura la corretta lettura nel contesto delle numerose modifiche intervenute nel tempo. Il compendio di giurisprudenza dal 2019 al 2023 a corredo del corpus normativo, completa efficacemente la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore.

Copyright © 2023 Exeo S.r.l. Tutti i diritti riservati. Le sintesi, quando costituiscono una rielaborazione originale delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle sintesi costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Licenza d'uso: **il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Edizione: 30 giugno 2023 | materia: demanio e beni pubblici | collana: CODEX diretta da Paolo Loro | nic:66 | tipologia: raccolta | linea: codicistica | formato: digitale, pdf | codice prodotto: CDX63 | ISBN: 978-88-6907-339-7 | Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 34841/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - www.exeo.it - info@exeo.it.



professionisti

pubblica amministrazione

www.demanionline.it - www.exeoedizioni.it

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 4. Termini e modalità di versamento

1. Per l'anno 2023 il contributo dei soggetti obbligati deve essere versato quanto a due terzi dell'importo entro e non oltre il 28 aprile 2023 e quanto al residuo terzo entro e non oltre il 31 ottobre 2023. Le ulteriori istruzioni relative alle modalità per il versamento del contributo verranno pubblicizzate sul sito dell'Autorità www.autorita-trasporti.it

2. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell'Autorità in merito all'attività di controllo, anche avvalendosi di soggetti terzi, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all'applicazione dell'interesse legale dovuto.

Art. 5. Disposizioni finali

1. La presente delibera è sottoposta ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Una volta divenuta esecutiva, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, unitamente al «Documento ricognitivo sui settori del trasporto per i quali l'Autorità ha concretamente avviato l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge» predisposto dagli uffici, sul sito internet dell'Autorità www.autorita-trasporti.it

2. Il Segretario generale dell'Autorità effettua gli atti necessari per dare esecuzione alla presente delibera anche attraverso istruzioni tecniche da fornire agli operatori del settore dei trasporti per il versamento e la dichiarazione del contributo.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro sessanta giorni, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte o, entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Atto di segnalazione del 06/09/2022 n. 4

Concessioni di beni demaniali.

ATTO DI SEGNALAZIONE N. 4 DEL 6 SETTEMBRE 2022

In materia di concessioni di beni demaniali.

Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 396 del 6 settembre 2022

1. Premessa

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche Anac), ai sensi dell'art. 213, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche Codice), ha il potere di formulare al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore.

L'art. 1, comma 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, individua l'Anac quale soggetto

preposto alla vigilanza e al controllo sull'effettiva applicazione delle misure anticorruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni; il successivo comma 2, lettera g), prevede, tra l'altro, il compito della stessa di riferire al Parlamento sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

Alla luce della recente approvazione della legge 5 agosto 2022, n. 118, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", contenente una delega al Governo in materia di concessioni demaniali, questa Autorità, con il presente atto di segnalazione, intende sottoporre al legislatore delegato alcune osservazioni e proposte in materia di concessioni di beni demaniali, al fine di rafforzare gli obiettivi di concorrenza, semplificazione e trasparenza perseguiti dalla legge sulla concorrenza.

2. Quadro normativo di riferimento in materia di concessioni demaniali marittime

Come noto, la concessione traslativa di un bene pubblico è un provvedimento-contratto con il quale l'amministrazione trasferisce ad un soggetto privato l'uso del bene stesso.

Nell'ambito delle concessioni di beni pubblici, recentemente la giurisprudenza del Consiglio di Stato, in sede di Adunanza Plenaria, con le decisioni nn. 17 e 18 del 2021 e il legislatore, nell'ambito della legge annuale sulla concorrenza per l'anno 2021, hanno prestato particolare attenzione alle concessioni demaniali marittime, escluse dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di contratti pubblici, ma rientranti nella disciplina dettata, sul piano nazionale, dal Codice della navigazione (R.d. 30 marzo 1942, n. 327) e dal relativo regolamento esecutivo (d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328), dalle norme di contabilità pubblica e, sul piano sovranazionale, dall'art. 12 della direttiva c.d. "Bolkestein" n. 123/2006/CE.

In particolare, per le concessioni demaniali marittime, con finalità turistico-ricreative e sportive, trovano applicazione:

- gli artt. 36 e 37 del Codice della navigazione, che prevedono la possibilità che l'amministrazione marittima conceda l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di tali beni per un determinato periodo di tempo; la concessione avviene tramite licitazione privata, salva la sussistenza di alcuni criteri di preferenza nella scelta tra più domande di concessione;
- l'art. 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modifiche dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, recante le "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime", che riporta un elenco delle attività rispetto alle quali può essere rilasciata la concessione di beni demaniali marittimi ("a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione") e stabilisce una durata quadriennale di tali concessioni, salva la possibilità di fissare una durata differente su richiesta motivata degli interessati;
- l'art. 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, "Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime", che, dopo aver portato a sei anni la durata delle concessioni demaniali marittime, ne ha previsto il rinnovo automatico, fatta salva la revoca nei casi

previsti dall'art. 42 del Codice della navigazione;

- la legge finanziaria per l'anno 2007, che ha modificato la durata (non inferiore a 6 e non superiore a 20 anni) delle concessioni demaniali marittime e ha previsto un'articolazione dei criteri di quantificazione dei canoni.

Con specifico riferimento alle procedure di affidamento di tali concessioni, su un piano sovranazionale, le concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

La direttiva Bolkestein, in attuazione dell'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ha dettato disposizioni comuni agli Stati membri in materia di servizi, perseguendo l'obiettivo di integrare i mercati nazionali che presentavano tra loro profonde disomogeneità e, in gran parte, erano caratterizzati dalla persistenza di diversi regimi di autorizzazione ritenuti di ostacolo alla libertà di circolazione. Secondo quanto precisato nei considerando iniziali, l'ambito di applicazione della direttiva Bolkestein si estende espressamente ai “servizi ai consumatori, quali i servizi nel settore del turismo, compresi i servizi ricreativi, i centri sportivi, i parchi di divertimento” (considerando 33).

Il considerando 39 precisa che all'interno della nozione di “regime di autorizzazione”, inteso come “procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere una decisione formale o una decisione implicita relativa all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio” (art. 4, punto 6), devono anche ricomprendersi le procedure amministrative per il rilascio di concessioni.

Pertanto, le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative non rilevano quali mere concessioni di beni demaniali, bensì quali strumenti attraverso i quali l'amministrazione trasferisce il diritto di utilizzazione economica in esclusiva di un determinato bene.

La legge nazionale attuativa della direttiva Bolkestein, il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha inquadrato le concessioni di beni demaniali come strumenti volti a consentire l'allestimento del bene spiaggia in vista della fornitura di servizi ricettivi.

L'art. 12 della direttiva servizi ha previsto che “Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento” e che “l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami”.

Come noto, il legislatore italiano, con riferimento alle concessioni demaniali in questione, non si è mai completamente adeguato ai principi di diritto comunitario espressi dalla direttiva e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e, con successivi interventi normativi, ha disposto la proroga automatica e generalizzata delle concessioni demaniali in corso (in

2024.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto Legge del 10/09/2021 n. 121

Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale

Articoli 2 e 2 bis

G.U. 10 settembre 2021, n. 217

Convertito in legge dall'art. 1 della L. 9 novembre 2021, n. 156. Testo vigente.

Art. 2. Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali e idriche

1. In considerazione dei provvedimenti di regolazione e limitazione della circolazione stradale adottati nel periodo emergenziale da COVID-19 e della conseguente incidenza di detti provvedimenti sulla dinamica dei transiti sulla rete autostradale all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «relative all'anno 2020 e all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «relative agli anni 2020 e 2021 e di quelle relative a tutte le annualità comprese nel nuovo periodo regolatorio» e le parole: «non oltre il 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2021».

1-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali e l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle medesime infrastrutture, l'affidamento delle concessioni relative alla tratta autostradale di cui all' articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, può avvenire, in deroga alle disposizioni del comma 1 del medesimo articolo 13-bis, anche facendo ricorso alle procedure previste dall' articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da concludere entro il 31 dicembre 2022. In caso di avvio della procedura di affidamento della concessione secondo le modalità di cui al primo periodo e nelle more del suo svolgimento, la società Autobrennero Spa, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge n. 148 del 2017, provvede, altresì, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro i termini di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 13-bis, di una somma corrispondente agli importi previsti dallo stesso comma 3 in relazione agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, a titolo di acconto delle somme dovute dalla medesima società in forza della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 1° agosto 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019. In caso di affidamento della concessione a un operatore economico diverso dalla società Autobrennero Spa e qualora le somme effettivamente dovute da tale società in forza della citata delibera del CIPE 1° agosto 2019 risultino inferiori a quelle corrisposte ai sensi del secondo periodo del presente comma, il concessionario subentrante provvede a versare l'importo differenziale direttamente alla società Autobrennero Spa mediante riduzione delle somme dovute al Ministero delle

infrastrutture e della mobilità sostenibili, in qualità di concedente, a titolo di prezzo della concessione.

1-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis del presente articolo, all' articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La società Autobrennero Spa provvede al trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel fondo di cui all' articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati di pari importo, da effettuare entro l'anno 2028. La società Autobrennero Spa provvede al versamento della prima rata entro il 15 dicembre 2021 e delle successive rate entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi»;
- b) al comma 4, le parole: «entro il 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 dicembre 2021» e le parole: «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 21 dicembre 2021».

2. In considerazione del calo di traffico registrato sulle autostrade italiane derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle relative misure di limitazione del contagio adottate dallo Stato e dalle regioni, al fine di contenere i conseguenti effetti economici e di salvaguardare i livelli occupazionali, è prorogata di due anni la durata delle concessioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative ai servizi di distribuzione di carbolubrificanti e ai servizi di ristoro sulla rete autostradale. La proroga non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica finalizzate al nuovo affidamento delle concessioni di cui al primo periodo e già definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-bis. All' articolo 9-tricies semel, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «31 ottobre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, di cui all' articolo 35, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nelle more della definizione del procedimento di revisione della concessione di cui al terzo periodo del medesimo articolo 35, comma 1-ter, è autorizzato l'acquisto da parte della società ANAS Spa dei progetti elaborati dalla società Autostrada tirrenica S.p.a. relativi al predetto intervento viario, previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Per le finalità di cui al primo periodo, la società ANAS S.p.a. provvede ad acquisire preventivamente il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, in relazione alle eventuali integrazioni o modifiche da apportare ai predetti progetti, nonché all'entità del corrispettivo da riconoscere secondo i criteri di cui al primo periodo.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter, pari a 36,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 35,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 700.000 euro per l'anno 2021,

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-quinquies. Al fine di favorire il superamento della grave crisi derivante dalle complesse problematiche del traffico e della mobilità lungo la rete stradale e autostradale della regione Liguria, nelle more della definizione del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società ANAS S.p.a. relativo al periodo 2021-2025, è assegnato alla società ANAS S.p.a. un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare alla redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica relativa all'adeguamento e alla messa in sicurezza della strada statale 1 via Aurelia nel tratto compreso tra il comune di Sanremo e il comune di Ventimiglia. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-sexies. Per l'esercizio dell'attività di gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti in house ai sensi dell' articolo 5 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è autorizzata la costituzione di una nuova società, interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con riferimento alla società di cui al comma 2-sexies, sono definiti l'atto costitutivo e lo statuto sociale, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, anche in deroga alle disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, in deroga all' articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile.

2-octies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i contenuti e le modalità di esercizio del controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulla società di cui al comma 2-sexies.

2-novies. La società di cui al comma 2-sexies può, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale nonché costituire società di

gestione di autostrade statali ovvero acquisire partecipazioni nelle medesime società, secondo le modalità e le procedure definite dallo statuto di cui al comma 2-septies e dal decreto di cui al comma 2-octies.

2-decies. A decorrere dalla data di acquisto dell'efficacia del decreto di cui al comma 2-septies, con esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio, le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni alla società ANAS S.p.a. sono trasferite alla società di cui al comma 2-sexies.

2-undecies. Dopo il comma 6 dell' articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito il seguente: «6-bis. La società ANAS S.p.a. adotta sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi, compresi le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi comunque denominati previsti dal comma 4, e per ciascuna attività. Le attività di cui al periodo precedente sono svolte sulla base del contratto di programma sottoscritto tra la società ANAS S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

2-duodecies. All' articolo 1, comma 870, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere» sono sostituite dalle seguenti: «individua le opere da realizzare e i servizi da rendere». Il comma 5 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è abrogato.

2-terdecies. Le società di cui all' articolo 36, comma 2, lettera b), numero 4), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che non hanno provveduto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad avviare ovvero a concludere con un provvedimento di aggiudicazione le procedure di gara per l'affidamento delle autostrade di rilevanza regionale, sono sciolte e poste in liquidazione a decorrere dalla medesima data. Per lo svolgimento delle attività liquidatorie, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario liquidatore. Con il decreto di nomina è determinato il compenso spettante al commissario liquidatore sulla base del decreto di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico delle società di cui al primo periodo. Resta ferma l'assegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delle risorse già destinate alla realizzazione delle infrastrutture di rilevanza regionale di cui al primo periodo e ancora disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da impiegare per le medesime finalità.

2-quaterdecies. All' articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i quadri economici approvati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la quota di cui al precedente periodo non può superare il 9 per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento. Entro il predetto limite, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sulla base delle risultanze della contabilità analitica sulle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS s.p.a., stabilisce la quota da riconoscere alla società con obiettivo di efficientamento dei costi».

2-quinquiesdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al comma 2-sexies con un apporto complessivo di 52 milioni di euro, da sottoscrivere e versare, anche in

Circolare del 05/04/2000 n. 94

Disposizioni per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime. Cantieristica e quesiti in materia di conguagli ed altro.

Alle
Direzioni marittime
Loro sedi

Alle
Capitanerie di porto
Loro sedi

Alle
Autorità portuali
Loro sedi

Ai
Presidenti delle regioni
Liguria - Toscana - Lazio - Campania - Basilicata - Calabria - Puglia - Molise - Abruzzo - Marche - Veneto - Emilia Romagna - Friuli Venezia Giulia

Al
Presidente della regione autonoma della Sardegna
Cagliari

Al
Presidente della regione Campania
Napoli

e, p.c.:

Al
Comando generale del corpo delle capitanerie di porto
Sede

Si fa seguito alla Circolare 17 dicembre 1998, n. 77 con la quale sono state impartite le disposizioni di questo Ministero in ordine all'applicazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

Misure a sostegno dell'industria cantieristica

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2000 è stata pubblicata la L. 28 dicembre 1999, n. 522 concernente "Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata al settore navale".

La questione che qui interessa è la disposizione recata dall'articolo 8 che è intitolato ai "Livelli dei canoni delle concessioni demaniali marittime".

Tale norma comporta una modifica delle disposizioni impartite con la circolare cui si fa seguito nella parte in cui era stata previsto, conformemente alla nota delibera n. 25/1996 della Corte dei conti, di operare la rideterminazione dal 1° gennaio 1994 dei canoni relativi a tutte le concessioni - in qualunque epoca rilasciate-aventi validità ulteriore rispetto al 31 dicembre 1997.

Infatti, come espressamente ordinato dal citato articolo 8 della L. n. 522 del 1999, il Legislatore ha inteso rendere non applicabili le misure indicate nel D.M. 15 novembre 1995, n. 595 - attuativo dell'articolo 03, comma 2 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 introdotto dalla legge di conversione, L. 4 dicembre 1993, n. 494 - a quelle concessioni rilasciate anche dalle Autorità portuali, prima del 1° gennaio 1994, fin tanto che i titoli in corso di validità non giungano a scadenza.

La norma, però, non risulta applicabile a tutte le imprese indicate nell'articolo 03, comma 2 della citata L. n. 494 del 1993 e confermate nel D.M. n. 595 del 1995 bensì soltanto a quelle che intanto risultano iscritte agli albi speciali di cui al Titolo IV della L. 14 giugno 1989, n. 234 e che inoltre operano soltanto nel campo della costruzione e riparazione navale; con ciò rimanendo escluse quelle imprese che operano la manutenzione nonché la demolizione di mezzi di trasporto aerei oltre che navali.

Le Capitanerie di porto vorranno pertanto comunicare a questa Unità di gestione ovvero alle Direzioni marittime (a seconda della rispettiva competenza) quali concessioni siano riconducibili all'articolo 8 della L. n. 522 del 1999 ai fini della conseguente emanazione dei decreti dirigenziali di rideterminazione del canone dal 1° gennaio 1994 di tal che esso ritorni a quella misura annua stabilita nell'atto concessorio, prima che esso - in ossequio alla determinazione della Corte dei conti - fosse stato variato, applicando dal 1° gennaio 1994 la variazione ISTAT del 4,30% al canone versato nel 1993.

Per i casi di non riconducibilità alle previsioni di cui al citato articolo 8 e cioè per quegli atti per i quali dal 1° gennaio 1994 è stato rideterminato il canone secondo le misure del D.M. 15 novembre 1995, n. 595, il primo aggiornamento decorre, ovviamente, dal 1° gennaio 1995.

Risposte ai quesiti

Si coglie l'occasione per dirimere alcuni quesiti pervenuti sia da alcune Capitanerie di porto che da parte di privati interessati.

1. Conguagli

Ritiene taluno che l'articolo 10, comma 2 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 comporti l'impossibilità di procedere al conguaglio dei canoni versati rispetto a quelli dovuti.

Corre l'obbligo di evidenziare, intanto, che il conguaglio può essere, ovviamente, sia positivo che negativo nei confronti dello Stato o dei concessionari.

pertanto essere organizzata con i necessari mezzi e personale.

Lombardia - Legge Regionale del 12/11/1982 n. 61

Disciplina delle concessioni e licenze per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle relative tasse.

B.U. 17 novembre 1982, n. 46, I suppl. ord.

Testo vigente a giugno 2023 aggiornato con le modifiche apportate dalla L.R. 14 luglio 2003, n. 10.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Ambito di applicazione.

La presente legge disciplina le occupazioni di spazi ed aree di qualsiasi natura di pertinenza del demanio della Regione Lombardia, di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio a favore di detto demanio, di spazi soprastanti o sottostanti le aree demaniali della Regione stessa, ivi comprese le occupazioni derivanti da condutture ed impianti adibiti a servizi pubblici di distribuzione di acqua e di sostanze energetiche in regime di concessione amministrativa.

Per le occupazioni regolate dalla presente legge sono dovuti alla Regione i canoni e le tasse nelle tabelle A e B ad essa allegate.

Art. 2 Concessioni e licenze.

Sono soggette a concessione regionale le occupazioni elencate nella tabella A allegata alla presente legge, qualunque ne sia la durata, nonché ogni altra occupazione avente durata superiore ad un anno.

Le rimanenti occupazioni, elencate nella tabella B, sono assentite a mezzo di licenza.

Art. 3 Registro delle concessioni.

È istituito, presso il Servizio regionale demanio e patrimonio, il registro delle occupazioni assentite in applicazione della presente legge; in esso sono annotati, per ciascuna concessione o licenza:

- a) gli estremi del provvedimento;
- b) le generalità e il domicilio del titolare;
- c) l'oggetto, la durata e la località dell'occupazione.

TITOLO II

Disciplina delle concessioni

Art. 4 Domanda.

La domanda di concessione è presentata alla Giunta regionale, Servizio regionale demanio e patrimonio, e deve contenere l'esatta identificazione dell'area oggetto della richiesta, da documentarsi con estratto di mappa catastale od altro mezzo idoneo.

Quando per l'esercizio dell'occupazione siano previsti impianti fissi od opere permanenti, ne deve essere prodotto il progetto insieme con un estratto dello strumento urbanistico in vigore comprendente l'area interessata, fermo restando per il richiedente l'obbligo di munirsi di ogni altra concessione, licenza, autorizzazione o permesso necessario a norma di leggi vigenti per l'esercizio delle attività per cui è richiesta l'occupazione.

Art. 5 Istruttoria.

La domanda di concessione viene trasmessa dal Servizio regionale demanio e patrimonio ai Servizi regionali competenti per materia che, dopo aver proceduto all'istruttoria tecnica e all'accertamento di fatto ritenuti necessari, esprimono il proprio parere in ordine agli aspetti tecnici e finanziari della richiesta e del conseguente provvedimento.

Il parere espresso dai servizi competenti ai sensi del comma precedente, è vincolante.

Qualora la concessione riguardi aree soggette a vincolo idrogeologico, essa non può venir accordata qualora non sia stata conseguita l'autorizzazione di cui all'art. 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Qualora per l'occupazione di una stessa area vengano presentate più domande, la concessione è rilasciata con le seguenti priorità:

- ad enti pubblici;
- per opere e impianti previsti in atti di programmazione regionale o subregionale;
- al richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che a giudizio dell'autorità concedente risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

Art. 6 Cauzione.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, nonché degli oneri che dall'esercizio di essa dovessero comunque far carico alla Regione, deve essere versata, a mezzo di deposito presso la Tesoreria regionale, una cauzione d'importo non superiore a lire 10.000.000 e non inferiore a lire 500.000, da determinarsi con il decreto di concessione.

Qualora nel corso della concessione venga meno la necessità delle garanzie prestate, l'Assessore preposto al Servizio regionale demanio e patrimonio può disporre lo svincolo, su richiesta del concessionario e su parere favorevole del Servizio stesso.

Art. 7 Atto di concessione.

La concessione è assentita con decreto del Presidente della Giunta regionale, o dell'Assessore preposto al Servizio regionale demanio e patrimonio, se delegato.

Con disciplinare allegato al decreto sono stabiliti la durata della concessione, le eventuali modalità particolari del suo esercizio, l'ammontare del canone e della tassa dovuti nonché della cauzione di cui al precedente art. 6, i termini entro i quali debbono essere iniziate ed ultimate le opere eventualmente previste.

Qualora le modalità della concessione siano difformi da quelle richieste, l'istante può rinunziarvi con dichiarazione da comunicarsi all'autorità concedente entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto e del disciplinare; trascorso tale termine, quest'ultimo s'intende comunque come accettato in ogni sua parte.

Art. 8 Effetti della concessione.

La concessione s'intende accordata: senza pregiudizio dei diritti di terzi; con l'obbligo di reintegrare i danni arrecati all'amministrazione regionale o a terzi in conseguenza del suo

esercizio; con la facoltà della Regione di revocarla, modificarla o apporvi nuove prescrizioni o condizioni.

Anche in mancanza di specifica previsione nel disciplinare, la manutenzione dei beni e delle opere formanti oggetto di concessione e delle loro pertinenze è a carico del concessionario, che risponde dei danni subiti dall'amministrazione per l'inosservanza dei relativi obblighi.

Art. 9 Esecuzione di impianti ed opere occorrenti per l'esercizio della concessione.

Nel corso dei lavori il concessionario, salvo che non risulti altrimenti disposto nel disciplinare, è tenuto:

- a) a collocare segnalazioni luminose ben visibili durante la notte;
- b) a non intralciare la viabilità;
- c) a non costruire ponti e a non depositare scarichi anche temporanei sulla sede stradale;
- d) a non impiegare mine o quant'altro possa costituire pericolo o causare molestia;
- e) a non far affluire acqua sulla sede stradale;
- f) a mettere in opera ripari atti ad evitare danni a persone o cose.

Salvo il caso il cui, a seguito di tempestiva richiesta motivata da causa di forza maggiore, il concessionario ottenga all'autorità concedente la proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, l'inosservanza dei termini stessi comporta la decadenza della concessione, e l'ulteriore occupazione comporta l'applicazione della soprattassa di cui al successivo art. 15, 2° comma.

La domanda di concessione riproposta a seguito della predetta decadenza si considera come nuova ad ogni effetto.

Qualora risulti che all'esecuzione dei lavori sia stato dato inizio anteriormente alla comunicazione del decreto e del disciplinare ai sensi del precedente art. 7, ultimo comma, la concessione è revocata e non può essere ulteriormente assentita, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 15.

Art. 10 Successione.

Le concessioni di cui siano titolari persone fisiche sono trasferibili per successione a causa di morte, su richiesta degli aventi diritto.

Può essere autorizzato, con decreto, il trasferimento della concessione, per atto tra vivi, qualora la concessione abbia per oggetto accesso a terreni e fabbricati.

Può altresì essere disposto, a richiesta, il subentro nella concessione di un ente pubblico a cui favore venga devoluto il patrimonio di altro ente pubblico che ne fosse titolare, e che venga disciolto.

Le richieste di cui ai commi precedenti debbono essere presentate a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data della devoluzione ovvero della denuncia di successione.

TITOLO III

Disciplina delle licenze

Art. 11 Norme applicabili.

Ai fini dell'emanazione e dell'esercizio delle licenze per occupazioni non soggette a concessione a norma dell'art. 2, ultimo comma, della presente legge, si osservano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 4, 1° comma, 5, 8.

Art. 12 Procedimento.

Umbria - Legge Regionale del 29/07/2022 n. 13

Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022-2024.

Articolo 7 - Canone demaniale lacuale.

B.U. 1 agosto 2022, n. 38 - S.O.

Testo vigente a giugno 2023.

Art. 7. Riduzione e differimento Canone demaniale lacuale.

1. Per l'annualità 2022 l'importo dei canoni di concessione dovuti dalle attività economiche, con esclusione di quelle senza scopo di lucro, per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, ai sensi del regio decreto 1 dicembre 1895, n. 726 (Approvazione del regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze), di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 (Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale) è ridotto della misura del trenta per cento nel rispetto della disciplina comunitaria in tema di aiuti di stato ed in particolare del regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis").
2. Il termine per il versamento del canone di cui al comma 1 è differito al 31 agosto 2022.
3. A ristoro delle minori entrate derivanti dalla riduzione dei canoni di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro 65.179,01 a favore dell'Unione dei Comuni del Trasimeno, di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)) alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2022- 2024.
4. Al finanziamento della minore entrata per l'anno 2022 di euro 127,67 del Titolo 3, Tipologia 100, derivante dalla presente disposizione si fa fronte con pari riduzione degli stanziamenti 2022 della Missione 50, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2022-2024.

Umbria - Deliberazione della Giunta Regionale del 30/03/2022 n. 282

R.D. n. 1775/1933 e s.m.i. - legge regionale del 23 dicembre 2004, n. 33, art. 3, comma 1 - Canoni di derivazione di acque pubbliche dovuti alla Regione Umbria per l'anno 2022

B.U. 13 aprile 2022, n. 17

Testo vigente a giugno 2023.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "R.D. n. 1775/1933 e s.m.i. - legge regionale del 23 dicembre 2004, n. 33, art. 3, comma 1 - Canoni di derivazione di acque pubbliche dovuti alla Regione Umbria per l'anno 2022." e la conseguente proposta dell'assessore Roberto Morroni;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

Delibera

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di approvare, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale del 23 dicembre 2004, n. 33, gli importi dei canoni unitari e dei canoni minimi ricognitori dovuti per l'anno 2022 alla Regione Umbria, relativi alle derivazioni di acqua pubblica ex R.D. n. 1775/1933 e s.m.i., come riportato nella tabella in allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto che gli importi di cui al punto 1) sono comprensivi dell'addizionale di cui alla D.G.R. n. 2014/2005;

3) di dare atto altresì che l'adeguamento al tasso d'inflazione programmato 2022, di cui all'art. 3 comma 2 della L.R. n. 33/2004 e s.m.i., è pari a 1,5%;

4) di disporre che le utenze di derivazione di acqua pubblica ex R.D. n. 1775/1933 e s.m.i., facenti capo alla Regione Umbria, anche a seguito del riordino delle funzioni amministrative regionali di cui alla L.R. n. 10/2015, sono esentate dal pagamento del canone annuale di cui all'art. 3 della L.R. n. 33/2004 e s.m.i.

5) di disporre, altresì, la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale.

Allegato

Documento istruttorio

Oggetto: R.D. n. 1775/1933 e s.m.i. - legge regionale del 23 dicembre 2004, n. 33, art. 3,

comma 1 - Canoni di derivazione di acque pubbliche dovuti alla Regione Umbria per l'anno 2022

L'articolo 86 del D.Lgs. n. 112/98, così come modificato dall'articolo 54, comma 4, della legge n. 388/99, ha attribuito alle Regioni e agli Enti locali la gestione del demanio idrico ed ha disposto l'introito da parte delle Regioni dei proventi ricavati dalla utilizzazione dei beni di detto demanio.

Le funzioni connesse alla predetta gestione sono state definite in maniera puntuale all'articolo 89 del D.Lgs. n. 112/98.

L'effettivo esercizio delle stesse è decorso dal 21 febbraio 2001, data di entrata in vigore del D.P.C.M. del 22 dicembre 2000.

A seguito del trasferimento operato con le suddette disposizioni, la Regione ha emanato le leggi regionali n. 3/99 e n. 33/2004 con le quali ha, rispettivamente, individuato le funzioni ed i compiti nella materia in argomento riservati alla Regione e quelli conferiti alle Province ed ha dettato i principi per la determinazione e la riscossione dei canoni per la concessione di acqua pubblica, per l'occupazione di suolo demaniale e per il demanio lacuale.

La L.R. 10/2015 ha disciplinato il riordino delle funzioni amministrative regionali con il ritorno in capo alla Regione di funzioni in materia di demanio idrico che in precedenza (L.R. n. 3/99) erano state attribuite alle Province.

Con riferimento alle concessioni per la derivazione di acqua pubblica ex R.D. n. 1775/1903, l'articolo 3 della L.R. n. 33/2004 ha demandato alla Giunta regionale la facoltà di determinare l'importo dei canoni dovuti (articolo 3, comma 1) ed ha stabilito che gli stessi canoni devono essere adeguati sulla base degli indici di inflazione programmata e con cadenza annuale (articolo 3, comma 2); l'articolo 5 ha istituito l'addizionale regionale ed ha demandato alla Giunta regionale la determinazione della percentuale, entro il limite stabilito dall'articolo 18, comma 4, della L. 36/94, che con D.G.R. n. 2014/2005 è stata fissata al 10%.

Richiamata la D.G.R. n. 121 del 12 febbraio 2018 recante "Aggiornamento degli importi dovuti alla Regione Umbria per l'anno 2018 a titolo di canoni di derivazione di acqua pubblica, ex R.D. n. 1775/1933 e s.m.i., in applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale del 23 dicembre 2004, n. 33 e s.m.i."

Richiamata altresì la D.G.R. n. 1212 del 4 dicembre 2019 recante "Aggiornamento degli importi dovuti alla Regione Umbria per l'anno 2020 a titolo di canoni di derivazione di acqua pubblica, ex R.D. n. 1775/1933 e s.m.i., in applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale del 23 dicembre 2004, n. 33 e s.m.i."

Visto l'art. 11-quater del D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018 "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per le Pubbliche Amministrazioni", convertito con modificazioni dalla L. n. 12 dell'11 febbraio 2019, che ha modificato il D.Lgs. n. 79/1999 sulla disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico (quelle afferenti a impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari

ad almeno 3 MW).

Visto il D.Lgs. n. 79/1999 (c.d. Decreto Bersani), il quale - dopo le modifiche introdotte con l'articolo 11-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 - ha modificato la disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico (quelle afferenti a impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW) ed è intervenuto anche sulla disciplina dei relativi canoni.

Richiamato in particolare il comma 1-septies dell'art. 12 del D.Lgs. n. 79/1999, il quale prevede, fra l'altro, che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA (...) sia fissato il valore minimo della componente fissa del canone e che, in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle modifiche al D.Lgs. n. 79/1999, le regioni possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone per ogni annualità".

Rilevato che il MISE non ha ancora emanato il decreto previsto per la fissazione del canone e che quindi le regioni possono determinarlo, tenendo conto del valore minimo della componente fissa come sopra stabilito fin dal 2018 con le modifiche al D.Lgs. 79/1999;

Visto il Documento Programmatico di Bilancio 2022 del Ministero dell'Economia e delle finanze laddove viene previsto per il 2022 un tasso di inflazione programmata pari allo 1,5% rispetto al 2021;

Ritenuto quindi di dover procedere, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 33/2004, all'aggiornamento e alla pubblicazione degli importi dovuti per l'anno 2022 alla Regione Umbria a titolo di canoni demaniali relativi alle utenze di derivazione di acqua pubblica, tenuto conto del tasso di inflazione programmata, nonché, per i canoni idroelettrici, di quanto stabilito al comma 1-septies dell'art. 12 del D.Lgs. n. 79/1999, secondo i valori specificati nella tabella riportata nell'allegato A.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Allegato A

TAB. "A" Canoni concessori per la derivazione di acqua pubblica

CANONE UNITARIO

USO DELL'ACQUA	Unità di misura (1)	ANNO 2021 comprensivo di Add. Reg.le (10%)	Inflazione programmata 2022	ANNO 2022 comprensivo di dd. Reg.le (10%)
Forza motrice (Kw)	euro/KW	16,57	1,5%	16,82
Idroelettrico (Kw)	euro/KW	16,57	1,5%	16,82
Forza motrice (Kw)/Idroelettrico GRANDI	euro/KW	32,63	1,5%	33,12
DERIVAZIONI				
Igienico (mod)	euro/mod	1.214,42	1,5%	1.232,64
Industriale (mod)	euro/mod	17.811,42	1,5%	18.078,59
Irriguo (ha)	euro/ha	0,56	1,5%	0,57
Irriguo (mod)	euro/mod	56,99	1,5%	57,84
Ittiogenico (mod)	euro/mod	404,80	1,5%	410,87
Potabile (mod)	euro/mod	2.428,82	1,5%	2.465,25

(1) A secondo del tipo di uso, l'unità di misura è: la portata media espressa in moduli (mod), la superficie irrigabile in ettari (ha) o la potenza nominale media annua espressa in Kw.

CANONE MINIMO RICOGNITORIO

USO DELL'ACQUA	Unità di misura	ANNO 2021 comprensivo di Add. Reg.le (10%)	Inflazione programmata 2022	ANNO 2022 comprensivo di Add. Reg.le (10%)
Forza motrice	euro	145,77	1,5%	147,96
Idroelettrico	euro	145,77	1,5%	147,96
Igienico	euro	145,77	1,5%	147,96
Industriale	euro	2.428,82	1,5%	2.465,25
Irriguo (ha o mod)	euro	24,43	1,5%	24,80
Ittiogenico	euro	145,77	1,5%	147,96
Potabile	euro	404,80	1,5%	410,87

Umbria - Deliberazione della Giunta Regionale del 17/05/2019 n. 661

R.D. n. 726/1895 - L.R. 10/2015 "Demanio Idrico Lacuale - Linee di indirizzo per il riordino delle procedure tecnico-amministrative per il rilascio di concessioni su beni ed aree demaniali e determinazione e riscossione de

B.U. 29 maggio 2019, n. 27 - S.O. n. 2

Testo vigente a giugno 2023.

concessionari di esternalizzare l'attività svolta; infatti la vigenza della norma era prevista solo dalla data del 1 gennaio 2014. D'altro canto la concessione, in quanto rapporto "di durata", è per sua natura sensibile alle sopravvenienze normative, senza che ciò comporti alcuna violazione dei principi di irretroattività della legge e legittimo affidamento dei destinatari della stessa (così, Cons. Stato, Sez. V, Sent. 14/07/2022, n. 6005). Sicché, non assume rilievo, in questo caso, l'art. 11 delle preleggi, in materia di successione delle leggi nel tempo, dal momento che la nuova normativa comunale applicata dall'amministrazione non agisce, retroattivamente, su situazioni giuridiche già compiutamente definite e acquisite, intangibilmente, al patrimonio del titolare, ma detta regole destinate a disciplinare le future vicende dei rapporti concessori, ancorché già costituiti. »

DEMANIO E PATRIMONIO - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE - BENI CULTURALI

Consiglio di Stato, Sezione VI n.4795 del 09/07/2019

Sintesi: La Commissione Europea esclude l'esistenza di una normativa comunitaria derivata relativa alle concessioni dei servizi nel settore portuale e delle altre installazioni di terminali, chiarendo però che ciò non significa, comunque, che le concessioni sfuggano alle norme e ai principi del trattato, ma che l'unico obbligo cui gli Stati membri sono tenuti consiste nel garantire, nell'interesse di ciascun potenziale offerente, un grado di pubblicità sufficiente tale da permettere che la concessione sia aperta alla concorrenza.

Estratto: «4. Deve inoltre osservarsi, richiamando testualmente il precedente di questa Sezione di cui alla sentenza 28.5.2015, n.2679, che "la controversia in esame non ha ad oggetto l'affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, ma riguarda l'affidamento di una concessione in uso di immobile in area demaniale marittima (e dunque, tra l'altro, un rapporto contrattuale attivo per la P. A. che percepisce un canone annuo ... con conseguente applicabilità solo dei principi generali, dettati in materia di contratti pubblici (trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, ex art. 30, commi 1 e 3 del citato d. lgs. n. 163/2006)". Ne consegue che all'amministrazione nella specie spettava soltanto valutare se concedere o meno l'uso del bene all'unico richiedente, in relazione alla sua affidabilità come concessionario. Quanto all'obbligo di richiedere il D.U.R.C., va rilevato che questo adempimento opera solo nei casi cui l'operatore economico dichiara, ai fini del rilascio della concessione, di avere dipendenti impiegati nell'attività oggetto del rapporto. Dunque nella specie la richiesta di tale documento avrebbe dovuto essere preventiva rispetto all'inizio del rapporto o della sua proroga, ed avrebbe dovuto comunque essere assoggettata all'eventuale soccorso istruttorio, non essendovi oltretutto l'esigenza di rispettare la par condicio di altri richiedenti. Ed è appena il caso di considerare che all'art. 30, 1° comma, il D.lgs. n. 163/2006, rifacendosi agli artt. 18 della direttiva 2004/17/CE e 17 della direttiva 2004/18/CE, esclude che le disposizioni ivi contenute possano applicarsi alle concessioni di servizi e dunque, a maggior ragione ad una concessione di beni, potendosi tutt'al più ammettere soltanto l'applicazione dei principi ivi richiamati, ma non certo della analitica disciplina di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006. Del resto le concessioni di beni pubblici sono ricondotte dalla Corte di Giustizia UE alle locazioni di beni

immobili (Corte di Giustizia UE, 25 ottobre 2007, in causa C-174/06), e sono espressamente escluse dall'ambito di applicabilità delle concessioni di servizi (cfr. il 15° considerando della Dir. 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione), salva l'applicazione dei principi generali in materia di contratti pubblici (trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, ex art. 30, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 163/2006). Oltretutto, la Commissione Europea, nella Comunicazione 2007/616 del 18 ottobre 2007, muovendo dai citati artt. 18 della direttiva 2004/17/CE e 17 della direttiva 2004/18/CE, esclude l'esistenza di una normativa comunitaria derivata relativa alle concessioni dei servizi nel settore portuale e delle altre installazioni di terminali, chiarendo però che ciò non significa, comunque, che le concessioni sfuggano alle norme e ai principi del trattato, ma che l'unico obbligo cui gli Stati membri sono tenuti consiste nel garantire, nell'interesse di ciascun potenziale offerente, un grado di pubblicità sufficiente tale da permettere che la concessione sia aperta alla concorrenza.»

TAR Veneto, Sezione III n.326 del 11/03/2021

Sintesi: La determinazione della Soprintendenza costituisce autorizzazione ex art. 106, comma 2 bis, del D.Lgs n. 42/2004, a norma del quale “la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo”.

Estratto: «Alla luce di quanto sopra esposto, anche le doglianze relative alla riduzione della concessione in essere non possono trovare accoglimento. Sotto un primo profilo, non può che ribadirsi che la stessa concessione temporanea rilasciata alla parte ricorrente il 21.12.2018 ha previsto la possibilità di modifica/revoca, in ogni momento, “sulla base di determinazioni condivise con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso”, prescrizione che non è stata contestata dalla società ricorrente. Ebbene, proprio sulla base delle ragioni –sopra ricordate- espresse nella determinazione assunta dalla Soprintendenza nell'ambito delle prerogative ad essa attribuite dal D.Lgs n. 42/2004, il Comune di Padova ha disposto la riduzione della concessione nei termini di cui al provvedimento del 29.11.2019. Infine, infondate risultano anche le censure relative al mancato coinvolgimento della Regione Veneto nel complesso procedimento per violazione dell'art. 52 del D.Lgs n. 42/2004, atteso che l'impugnata determinazione della Soprintendenza, come già ricordato, costituisce autorizzazione ex art. 106, comma 2 bis, del D.Lgs n. 42/2004, a norma del quale “la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo”. In conclusione, il ricorso rubricato sub R.G. n. 1334/2019, come integrato da motivi aggiunti è in parte inammissibile e in parte infondato e, quindi, va respinto, unitamente alla domanda di risarcimento del danno ivi formulata.»

Consiglio di Stato, Sezione V n.2259 del 16/03/2021

Sintesi: La qualificazione in termini di concessione dell'affidamento della gestione a terzi dei servizi aggiuntivi è conforme alle direttive europee, oltre che coerente con la struttura degli

Demanio Marittimo. In buona sostanza, è la stessa amministrazione a riconoscere il carattere amovibile delle opere realizzate e, quindi, l'insussistenza del presupposto per l'applicazione del principio della accessione, di cui all'art. 49 del codice della navigazione, a norma del quale: "Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio a termini dell'articolo 54". 9.3. A ciò si aggiunge l'ulteriore considerazione secondo la quale l'accessione, di cui all'art. 49 del codice della navigazione, opera al momento della cessazione del rapporto concessorio, al fine di stabilire la titolarità delle opere realizzate sull'area di sedime, mentre nel caso di specie il rapporto concessorio si è svolto senza soluzione di continuità; quindi, non pare sussistere neppure il presupposto della cessazione del rapporto concessorio. Il principio dell'accessione gratuita, fortemente penalizzante per il diritto dei superficiari e per gli investimenti deve ritenersi disposizione eccezionale e di stretta interpretazione, con riferimento all'effettiva cessazione - e non alla mera scadenza - del rapporto concessorio, per la comprensibile esigenza di assicurare, in tal caso, che le opere "non amovibili", destinate a restare sul territorio o ad essere rimosse con inevitabile distruzione, tornino nella piena disponibilità dell'ente proprietario del suolo, a fini di corretta gestione di quest'ultimo (quando non più in uso del concessionario) per finalità di interesse pubblico. Detta esigenza non può evidentemente ravvisarsi quando il titolo concessorio preveda forme di rinnovo automatico o preordinato in precedenza, rispetto alla data di naturale scadenza della concessione, tanto da configurare il rinnovo stesso, al di là del "nomen iuris", come una vera e propria proroga, protraendosi il medesimo rapporto senza soluzione di continuità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 febbraio 2013 n. 626). 9.4. In ogni caso, la natura amovibile delle opere realizzate esclude in radice la possibilità di fare applicazione dell'istituto dell'accessione di cui all'art. 49 del codice della navigazione.»

DEMANIO E PATRIMONIO - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - CESSAZIONE ANTICIPATA PER FATTO DELLA PA

TAR Lombardia, Sezione I Milano n.2594 del 24/12/2020

Sintesi: L'articolo 34 della legge 1978, n. 392, il quale prevede, quale condizione per l'esecuzione del rilascio dell'immobile, la corresponsione di un'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, si applica ai rapporti privatistici di locazione di immobili ad uso commerciale e non può essere estesa in via analogica ai rapporti di concessione di beni pubblici, stante la loro ontologica diversità rispetto al rapporto di locazione commerciale.

Estratto: «5. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Parte ricorrente sostiene che la mancata corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 2, della convenzione, in ragione della sostanziale identità con l'indennità prevista dall'articolo 34 della legge 1978, n. 392, legittimerebbe il mantenimento della detenzione degli immobili fino alla sua effettiva corresponsione. Osserva il Collegio che, per le ragioni spiegate al paragrafo che precede, non

è applicabile al caso di specie l'articolo 3, comma 2, della convenzione, mentre l'articolo 34 della legge 1978, n. 392, il quale prevede, quale condizione per l'esecuzione del rilascio dell'immobile, la corresponsione di un'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, si applica ai rapporti privatistici di locazione di immobili ad uso commerciale e non può essere estesa in via analogica ai rapporti di concessione di beni pubblici, stante la loro ontologica diversità rispetto al rapporto di locazione commerciale. La ratio della corresponsione dell'indennità da perdita dell'avviamento commerciale deve essere infatti ravvisata nell'esigenza, non rinvenibile nella fattispecie concreta, di tutelare il conduttore (nel nostro caso il concessionario) dal diritto potestativo di disdetta (nel nostro caso il potere di revoca) attribuito al proprietario del bene. In ogni caso le disposizioni convenzionali devono essere interpretate alla luce dei principi eurounitari che impongono la scelta del concessionario mediante l'espletamento di procedure di evidenza pubblica (T.a.r. Lazio, sede di Roma, sezione II, 26 maggio 2020, n. 5557), per cui l'articolo 3, comma 2, sarebbe contrario ad essi ove interpretato nel senso di garantire il diritto al rinnovo delle concessioni affidate senza gara e il diritto, ad esso alternativo, alla corresponsione di un'indennità in caso di rinuncia al rinnovo. La ratio della corresponsione di una somma a titolo di equo indennizzo è infatti quella di attenuare i prevedibili disagi conseguenti alla scelta di non avvalersi del rinnovo della concessione; la clausola convenzionale deve ritenersi tuttavia incompatibile con i sopravvenuti principi concorrenziali, i quali garantiscono al concessionario uscente la possibilità di partecipare alla gara in condizioni di parità con gli altri operatori economici per contendersi l'uso del bene. Pertanto il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato.»

DEMANIO E PATRIMONIO - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - DECADENZA

TAR Lazio, Sezione III ter Roma n.6338 del 23/05/2019

Sintesi: La decadenza è un atto vincolato per l'amministrazione da adottarsi in conseguenza della condotta di cessione non autorizzata della titolarità della concessione, sul presupposto del venir meno del rapporto fiduciario che caratterizza le concessioni amministrative.

Estratto: «Risulta incontestato che i soci della ricorrente, titolare di concessione demaniale marittima rep. 3937 reg. 52 a far data dal 3 dicembre 2012, hanno successivamente, precisamente in data 19 dicembre 2012, ceduto le proprie quote di capitale sociale a Medov Civitavecchia s.r.l., società già operante nel settore della logistica dei porti, senza la prescritta autorizzazione. La circostanza che la cessione abbia riguardato la totalità delle quote di Customs Marine rende influente la critica mossa dalla stessa ricorrente all'applicazione fatta dall'Autorità portuale dell'art. 46 innanzi citato, che, non a caso, si incentra sull'elemento sostanziale della "sostituzione nel godimento", piuttosto che nella "titolarità", della concessione (l'art. 46 disciplina tutti i casi in cui il concessionario abbia l'intenzione di "sostituire altri nel godimento" della concessione, così come l'art. 47, co. 1, lett. e, cit., prevede la fattispecie di "abusiva sostituzione di altri nel godimento" della concessione stessa). È del tutto chiaro, infatti, che la cessione totalitaria delle quote costituisce un modo per aggirare i controlli e la trasparenza nella scelta del nuovo concessionario (l'amministrazione ha affermato, incontestatamente, che nel caso di specie viene in rilievo

una “cessione totalitaria di quote in favore di un unico soggetto, nonché di cessione di quote di una piccola società con capitale sociale minimo (euro 10.000,00) e che con tale operazione la società si è trasformata in S.r.l. a socio unico”, con la conseguenza che si è “di fronte ad una vera e propria sostituzione dell’originario concessionario”; v. mem. replica 16.2.2019; cfr., per un’ipotesi di rilevanza della cessione totalitaria di quote nei confronti dell’amministrazione vigilante, la sent. T.a.r. Lombardia, Milano, 28 maggio 2014, n. 1362; v. anche, seppur con riferimento alla materia tributaria, il pacifico orientamento ribadito da Cass. civ., sez. trib., 16 gennaio 2019, n. 881, che in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma ex art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 ha affermato che “la cessione totalitaria delle quote di una società ha la medesima funzione economica della cessione dell’azienda sociale: entrambi tali contratti tendono a realizzare l’effetto giuridico del (e trovano la loro causa concreta nel) trasferimento dei poteri di godimento e disposizione dell’azienda sociale da un gruppo di soggetti (i partecipanti alla società che cedono le loro quote) ad un altro soggetto, o gruppo di soggetti (l’acquirente, o gli acquirenti, della totalità delle quote sociali)”. La condotta posta in essere è in contrasto anche con l’art. 30 Reg. Cod. nav. che sotto la rubrica “Subingresso” stabilisce che “Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione. L’autorizzazione a sostituire altri nel godimento della concessione, a norma dell’art 46 del codice, è data dall’autorità che ha approvato la concessione ed il relativo atto è rilasciato dal capo del compartimento. Qualora l’amministrazione, in caso di vendita [...] non intenda autorizzare il subingresso dell’acquirente [...] nella concessione, si applicano [...] le disposizioni sulla decadenza [...]”. Pertanto la decadenza è un atto vincolato per l’amministrazione da adottarsi in conseguenza della condotta tipizzata di cessione non autorizzata della titolarità della concessione, sul presupposto del venir meno del rapporto fiduciario che caratterizza le concessioni amministrative. Infatti, la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato Sez. III Sent., 07/03/2012, n. 1298) ha stabilito che “La scelta di un soggetto concessionario da parte di una Pubblica Amministrazione avviene a seguito di una valutazione sulla sua idoneità (morale ed economica) ad utilizzare i beni dell’amministrazione o a svolgere adeguatamente tutti i compiti e le funzioni oggetto della concessione. Il rapporto che sorge fra l’Amministrazione concedente e il concessionario è quindi un rapporto che si fonda sull’intuitus personae”. Ne deriva che la cessione della titolarità della concessione a terzi in assenza di autorizzazione dell’amministrazione è sicuramente elemento idoneo a far venir meno il rapporto di fiducia con il concessionario. Del resto, anche l’art. 37 Cod. nav. (“Concorso di più domande di concessione”), a tenore del quale “Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico”, depono nel senso della prevalenza nella scelta a favore del soggetto sul quale l’amministrazione riponga la fiducia sulla corretta gestione delle funzioni trasferite.»

TAR Lazio, Sezione II bis Roma n.7471 del 07/06/2019

Sintesi: Un contratto di affitto stipulato tra un concessionario di suolo demaniale e un terzo, senza l’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità concedente, è sì valido ed efficace tra le parti contraenti, e anche opponibile agli eventi causa del concessionario, mentre, sotto il profilo pubblicistico, può comunque giustificare una decadenza della concessione, per inosservanza delle prescrizioni imposte dall’autorità concedente nell’esercizio dell’attività oggetto della concessione demaniale.

vantaggio conseguito dalla collettività in ragione dell'uso pubblico per il quale il bene è concesso ad altri e, dall'altro, in relazione al nocumento patito dalla medesima collettività a causa della temporanea sottrazione del bene all'uso libero e generalizzato cui potrebbe essere destinato.

Estratto: «6.4. Il che se, da un lato, conforta la tesi dell'appellante, dall'altro non ne comprova la fondatezza nel merito, poiché se una differente ripartizione del punteggio era possibile, la scelta di ascrivere preminente rilievo all'offerta economica non può ritenersi censurabile, non essendo manifestamente irrazionale ove si tenga in considerazione che la concessione di beni pubblici costituisce un contratto attivo per l'Amministrazione, in cui il vantaggio conseguito dall'Ente concedente si coglie non soltanto sul piano dell'utilità pubblica soddisfatta dal peculiare utilizzo per il quale il bene è concesso in uso ad altri, ma anche nel conseguimento di somme di denaro a titolo di canone in funzione sia retributiva che compensativa per la sottrazione del bene al possibile uso collettivo al quale sia naturalmente destinato o potenzialmente propedeutico. 6.4.1. Ed invero, il canone delle concessioni di beni pubblici non costituisce soltanto la controprestazione dovuta dal concessionario in ragione del vantaggio dal medesimo conseguito dall'uso del bene a lui concesso in godimento vincolato ad un certo fine, essendo anche finalizzato a compensare il pregiudizio patito dalla collettività per la sottrazione del bene all'uso libero da parte di chiunque o alle utilità scaturenti da un eventuale uso alternativo. 6.4.2. Pertanto, l'art.37 cod. nav., laddove rimette al discrezionale giudizio dell'Amministrazione la valutazione in ordine alla migliore rispondenza di un certo utilizzo anziché di un altro rispetto ad un più rilevante interesse pubblico, sottintende un complesso bilanciamento di molteplici profili di rilievo che si colgono, da un lato, con riguardo al vantaggio conseguito dalla collettività in ragione dell'uso pubblico per il quale il bene è concesso ad altri e, dall'altro, in relazione al nocumento patito dalla medesima collettività a causa della temporanea sottrazione del bene all'uso libero e generalizzato cui potrebbe essere destinato. La preminenza del primo interesse pubblico sul secondo giustifica la concessione del bene in uso vincolato ad un determinato scopo, ma non significa che il secondo interesse venga del tutto meno, rilevando proprio sul piano della determinazione del canone in qualità di uno dei molteplici parametri di riferimento da tenere in adeguata considerazione. 6.4.3. Pertanto, nelle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime non è soltanto l'offerta tecnica a rilevare sul piano degli interessi pubblici ai sensi dell'art.37 cod. nav., essendo di peculiare rilevanza anche e soprattutto l'offerta economica, per le ragioni anzidette. Il che esclude qualsivoglia fondatezza alla censura di irrazionalità dedotta dall'appellante. 6.4.4. Il primo motivo di appello, pertanto, è infondato.»

DEMANIO E PATRIMONIO - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE - CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - BENI AD ACCESSO LIMITATO

TAR Puglia, Sezione I Lecce n.184 del 07/02/2019

Sintesi: Poiché le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative hanno come oggetto un bene/servizio "limitato" nel numero e nell'estensione a causa della scarsità delle risorse naturali, quale la spiaggia, che è un bene pubblico demaniale (art. 822

cc) e perciò inalienabile e impossibilitato a formare oggetto di diritti a favore di terzi (art. 823 c.c.), proprio la limitatezza nel numero e nell'estensione di tale bene, oltre che la natura prettamente economica della gestione (fonte di indiscussi guadagni), giustifica il ricorso a procedure comparative per l'assegnazione.

Estratto: «Risulta legittimamente ostativo il richiamo espresso dal provvedimento impugnato all'art.8 della L.R. 17 del 10 aprile 2015, il quale prescrive espressamente che: "1. Il rilascio e la variazione della concessione hanno luogo nel rispetto del PCC approvato, del Codice della navigazione, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione delle direttive comunitarie e delle leggi statali e regionali in materia. 2. La concessione è rilasciata all'esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza. 3. La procedura di selezione del concessionario è avviata in seguito a bando pubblico". Invero, la Corte Costituzionale, chiamata in più occasioni a pronunciarsi sul punto, ha ritenuto che il mancato ricorso a procedure di selezione aperta, pubblica e trasparente tra gli operatori economici interessati, determina un ostacolo all'ingresso di nuovi soggetti nel mercato, non solo risultando invasa la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ma conseguendone altresì il contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., per lesione dei principi di derivazione europea nella medesima materia(Corte Cost. n. 40/2017; n. 171/2013; n. 213/2011; n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010). Peraltro, le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative hanno come oggetto un bene/servizio "limitato" nel numero e nell'estensione a causa della scarsità delle risorse naturali. La spiaggia è un bene pubblico demaniale (art. 822 cc) e perciò inalienabile e impossibilitato a formare oggetto di diritti a favore di terzi (art. 823 c.c.), sicché proprio la limitatezza nel numero e nell'estensione, oltre che la natura prettamente economica della gestione (fonte di indiscussi guadagni), giustifica il ricorso a procedure comparative per l'assegnazione. In tal senso si è espressa anche la Corte di Giustizia Europea che ha affermato che "l'art. 12 della Dir. 2006/123/CE(38) osta a una misura nazionale che preveda l'automatica proroga del titolo concessorio, in assenza di qualsiasi procedura selettiva di valutazione degli operatori economici offerenti" (sent. 14 luglio 2016). Costituisce precipitato di questo arresto giurisprudenziale che qualsivoglia normativa nazionale o regionale debba ispirarsi alle regole della Unione Europea sulla indizione delle gare (in tal senso Cons. Stato sent.1763/2017; T.A.R. Lazio, Roma, 9 maggio 2017, n. 5574), stante l'efficacia diretta nell'ordinamento interno degli stati membri delle pronunce della Corte.»

TAR Puglia, Sezione I Lecce n.547 del 04/04/2019

Sintesi: Le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative hanno come oggetto un bene/servizio "limitato" nel numero e nell'estensione a causa della scarsità delle risorse naturali. La spiaggia è un bene pubblico demaniale (art. 822 cc) e perciò inalienabile e impossibilitato a formare oggetto di diritti a favore di terzi (art. 823 c.c.), sicché proprio la limitatezza nel numero e nell'estensione, oltre che la natura prettamente economica della gestione (fonte di indiscussi guadagni), giustifica il ricorso a procedure comparative per l'assegnazione.

Estratto: «Il provvedimento impugnato fonda le ragioni del diniego richiamando, per un verso l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha rilevato la necessità di un bando di gara per il rilascio di concessioni demaniali, per l'altro i principi affermati dalla Corte di Giustizia con sentenza del 14 luglio 2016, e l'art.8 della L.R.17/2015 in base al quale la concessione è rilasciata attraverso procedura ad evidenza pubblica. Il Collegio ritiene che tali considerazioni siano da sole sufficienti a reggere la legittimità del provvedimento impugnato sia sotto l'aspetto motivazionale, sia con riferimento agli aspetti procedurali censurati. Invero, la Corte Costituzionale, chiamata in più occasioni a pronunciarsi sul punto, ha ritenuto che il mancato ricorso a procedure di selezione aperta, pubblica e trasparente tra gli operatori economici interessati, determina un ostacolo all'ingresso di nuovi soggetti nel mercato, non solo risultando invasa la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ma conseguendone altresì il contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., per lesione dei principi di derivazione europea nella medesima materia (Corte Cost. n. 40/2017; n. 171/2013; n. 213/2011; n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010). Peraltro, le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative hanno come oggetto un bene/servizio "limitato" nel numero e nell'estensione a causa della scarsità delle risorse naturali. La spiaggia è un bene pubblico demaniale (art. 822 cc) e perciò inalienabile e impossibilitato a formare oggetto di diritti a favore di terzi (art. 823 c.c.), sicché proprio la limitatezza nel numero e nell'estensione, oltre che la natura prettamente economica della gestione (fonte di indiscussi guadagni), giustifica il ricorso a procedure comparative per l'assegnazione. In tal senso si è espressa anche la Corte di Giustizia Europea che ha affermato che "l'art. 12 della Dir. 2006/123/CE(38) osta a una misura nazionale che preveda l'automatica proroga del titolo concessorio, in assenza di qualsiasi procedura selettiva di valutazione degli operatori economici offerenti" (sent. 14 luglio 2016). Costituisce precipitato di questo arresto giurisprudenziale che qualsivoglia normativa nazionale o regionale debba ispirarsi alle regole della Unione Europea sulla indizione delle gare (in tal senso Cons. Stato sent.1763/2017; T.A.R. Lazio, Roma, 9 maggio 2017, n. 5574), stante l'efficacia diretta nell'ordinamento interno degli stati membri delle pronunce della Corte. La conformità delle motivazioni addotte dall'Amministrazione intimata ai principi innanzi esplicitati esclude qualsivoglia contraddittorietà o perplessità dell'azione amministrativa. Non potrebbe neppure sostenersi che la richiesta di concessione per posa pedalò, ossia per attività turistico-ricreativa diversa dalle attività con Stabilimenti Balneari (SB) e Spiagge Libere con Servizi (SLS), possa prescindere dall'espletamento da una procedura ad evidenza pubblica data la natura economica dell'attività, anch'essa soggetta a procedura di evidenza pubblica.»

TAR Puglia, Sezione I Lecce n.1093 del 21/06/2019

Sintesi: Le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative hanno come oggetto un bene/servizio "limitato" nel numero e nell'estensione a causa della scarsità delle risorse naturali. La spiaggia è un bene pubblico demaniale (art. 822 cc) e perciò inalienabile e impossibilitato a formare oggetto di diritti a favore di terzi (art. 823 c.c.), sicché proprio la limitatezza nel numero e nell'estensione, oltre che la natura prettamente economica della gestione (fonte di indiscussi guadagni), comporta che sia solo l'Amministrazione pubblica, previa apposita procedura di pianificazione e di razionalizzazione delle risorse, ad intraprendere le necessarie procedure comparative per l'assegnazione.

Estratto: «In primo luogo, deve rilevarsi l'assenza di alcuna posizione legittimante in capo alla ricorrente in relazione all'an, al quomodo e al quando dell'avvio di una procedura di rilascio di concessione demaniale in una zona determinata, essendo prerogative riservate all'Amministrazione titolare del demanio. Invero, le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative hanno come oggetto un bene/servizio "limitato" nel numero e nell'estensione a causa della scarsità delle risorse naturali. La spiaggia è un bene pubblico demaniale (art. 822 cc) e perciò inalienabile e impossibilitato a formare oggetto di diritti a favore di terzi (art. 823 c.c.), sicché proprio la limitatezza nel numero e nell'estensione, oltre che la natura prettamente economica della gestione (fonte di indiscussi guadagni), comporta che sia l'Amministrazione pubblica, previa apposita procedura di pianificazione e di razionalizzazione delle risorse ad intraprendere le necessarie procedure comparative per l'assegnazione. In tal senso si è espressa anche la Corte di Giustizia Europea che ha affermato che "l'art. 12 della Dir. 2006/123/CE(38) osta a una misura nazionale che preveda l'automatica proroga del titolo concessorio, in assenza di qualsiasi procedura selettiva di valutazione degli operatori economici offerenti" (sent. 14 luglio 2016). Costituisce precipitato di questo arresto giurisprudenziale che qualsivoglia normativa nazionale o regionale debba ispirarsi alle regole della Unione Europea sulla indizione delle gare (in tal senso Cons. Stato sent.1763/2017; T.A.R. Lazio, Roma, 9 maggio 2017, n. 5574), stante l'efficacia diretta nell'ordinamento interno degli stati membri delle pronunce della Corte.»

Consiglio di Stato, Sezione V n.4658 del 05/07/2019

Sintesi: Un bene pubblico non accessibile (se non da un unico soggetto) è un bene non contendibile dagli operatori di mercato e, dunque, non suscettibile di essere affidato a mezzo procedura di gara, ma tal è solo quel bene che, per sua natura, e non per il preuso che ne è stato effettuato dal concessionario – nel caso di specie, peraltro, in maniera illecita – si trova in detta condizione.

Estratto: «7.4.2. Che il fabbricato sia più facilmente accessibile da parte del concessionario non può essere messo in dubbio trattandosi di porzione di più ampio fabbricato che esso stesso ha realizzato sulla sua proprietà privata; che, però, non sia accessibile a terzi, neppure con l'approntamento di opere adeguate, è da escludere con altrettanta certezza. D'altronde, è certamente vero che un bene pubblico non accessibile (se non da un unico soggetto) è un bene non contendibile dagli operatori di mercato e, dunque, non suscettibile di essere affidato a mezzo procedura di gara, ma tal è solo quel bene che, per sua natura, e non per il preuso che ne è stato effettuato dal concessionario – nel caso di specie, peraltro, in maniera illecita – si trova in detta condizione.»

TAR Puglia, Sezione I Lecce n.159 del 04/02/2020

Sintesi: Le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative hanno come oggetto un bene/servizio "limitato" nel numero e nell'estensione a causa della scarsità delle risorse naturali. La spiaggia è un bene pubblico demaniale (art. 822 cc) e perciò inalienabile e impossibilitato a formare oggetto di diritti a favore di terzi (art. 823 c.c.), sicché proprio la limitatezza nel numero e nell'estensione, oltre che la natura prettamente economica della gestione (fonte di indiscussi guadagni), giustifica il ricorso a procedure comparative per l'assegnazione.

Estratto: «Nel caso di un richiedente una concessione demaniale marittima in un'area scelta e individuata dallo stesso istante, alla luce degli sviluppi normativi e giurisprudenziali recenti, il Collegio ritiene che non sussista una norma di legge o regolamento che imponga all'Amministrazione di attivare il procedimento compulsato dallo stesso, in assenza di una norma di pianificazione e individuazione delle aree concedibili e in assenza di un procedimento di gara che differenzi la posizione del richiedente; al contrario le coordinate normative e giurisprudenziali impongono all'amministrazione di rilasciare le concessioni demaniali solo a seguito di specifici procedimenti di tipo pianificatorio e regolamentare per la previa individuazione di aree concedibili e, successivamente, di tipo concorsuale secondo le regole dell'evidenza pubblica. Da tanto discende che il richiedente una concessione demaniale in via diretta (ossia in assenza di una procedura di evidenza pubblica) priva della individuazione della concedibilità dell'area da parte dell'amministrazione destinataria dell'istanza, non è titolare di una posizione giuridica, astrattamente riportabile alla figura dell'interesse legittimo cd. "pretensivo", aspirante al rilascio di un atto nell'ambito di un procedimento tipico disciplinato dall'ordinamento, dato che quest'ultimo disciplina diversamente il procedimento tipico per il rilascio di concessioni demaniali. In particolare, secondo l'art.1 della L.R.17/2015: "L'azione regionale in materia di demanio marittimo si conforma ai seguenti principi: a) salvaguardia, tutela e uso eco-sostenibile dell'ambiente; b) pianificazione dell'area costiera; c) accessibilità ai beni del demanio marittimo e al mare territoriale per la loro libera fruizione anche ai disabili; d) semplificazione dell'azione amministrativa; e) trasparenza delle procedure e partecipazione alla definizione degli indirizzi; f) integrazione tra i diversi livelli della Pubblica amministrazione, attraverso forme di cooperazione e di concertazione; g) decentramento amministrativo dei compiti e delle funzioni connesse; h) armonizzazione delle attività produttive e in particolare del turismo balneare e della diportistica nautica, con le utilizzazioni e le destinazioni pubbliche". Il successivo art.2 chiarisce che "1. L'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, ha luogo sulla base della pianificazione costiera, che si articola nei livelli regionale e comunale, nonché della pianificazione portuale". Le modalità di rilascio delle concessioni demaniali sono disciplinate dall'art. 8, il quale con riferimento alle concessioni di competenza comunale, stabilisce che "1. Il rilascio e la variazione della concessione hanno luogo nel rispetto del PCC approvato, del Codice della navigazione, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione delle direttive comunitarie e delle leggi statali e regionali in materia. 2. La concessione è rilasciata all'esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza". Il successivo art. 15 stabilisce che "1. Fino alla data di approvazione del PCC l'esercizio dell'attività concessoria di cui all'articolo 8 è disciplinato dal vigente PRC". La subordinazione del rilascio di titoli concessori alla approvazione del piano comunale delle coste risulta in particolare giustificata dall'esigenza di ancorare l'attività di concreta gestione delle aree demaniali ad un contesto preventivamente definito e programmato (si pensi ad esempio all'aspetto concernente l'equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili ai sensi dell'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). In un contesto organico e razionale, la finalità della suddetta disposizione transitoria deve intendersi legata alla necessità di evitare l'occupazione di ulteriori suoli demaniali senza una preventiva programmazione circa il loro equilibrato e proficuo utilizzo. Il predetto divieto sembra così riferirsi alla occupazione di aree demaniali nonché alla realizzazione di opere anche temporanee ed amovibili che possano compromettere o quanto meno condizionare il

raggiungimento delle finalità che il piano potrà presumibilmente porre a proprio fondamento. Applicate tali coordinate normative e giurisprudenziali nel caso in esame, il Collegio che l'istante non abbia dimostrato la titolarità di una (effettiva e non solo dichiarata) posizione giuridica di interesse che qualifichi la legittimazione all'impugnazione, ossia l'esistenza di una norma di legge o di regolamento o qualsiasi atto amministrativo che imponga al Comune di pronunciarsi sulla richiesta e di trarre un vantaggio dalla declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. comunale. In primo luogo, non risulta dimostrato che l'area richiesta possa essere concedibile in base al piano comunale delle coste, non risultando dimostrato se il comune, nell'esercizio delle sue facoltà pianificatorie, di indirizzo e gestione del territorio, abbia stabilito di limitare l'uso (generalmente) pubblico del demanio, mediante la possibilità per i privati di avvalersi di atti concessori. Non risulta neppure dimostrato che l'area sia concedibile in base alle norme del piano regionale delle coste; in proposito basti pensare al divieto di rilasciare concessioni demaniali nelle zone ad elevata criticità e sensibilità ambientale; alla preferenza, sempre nel rilascio delle concessioni, per le zone ascritte ai livelli di sensibilità e criticità medio – bassa; al potere di differire nel tempo il rilascio delle concessioni al fine di consentire la stabilizzazione dei fenomeni erosivi del litorale sabbioso; così pure alle previsioni relative alle dimensioni massime e minime del fronte mare delle concessioni, ecc.. Quand'anche si vogliano superare tali ostacoli, deve comunque essere rilevato che il rilascio di concessioni demaniali è possibile solo dopo l'esperimento di una procedura di evidenza pubblica, alla luce del citato l'art.8 della L.R.17/2015, dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, nonché dei principi affermati dalla Corte di Giustizia con sentenza del 14 luglio 2016. Peraltro, la Corte Costituzionale, chiamata in più occasioni a pronunciarsi sul punto, ha ritenuto che il mancato ricorso a procedure di selezione aperta, pubblica e trasparente tra gli operatori economici interessati, determina un ostacolo all'ingresso di nuovi soggetti nel mercato, non solo risultando invasa la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ma conseguendone altresì il contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., per lesione dei principi di derivazione europea nella medesima materia(Corte Cost. n. 40/2017; n. 171/2013; n. 213/2011; n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010). Peraltro, le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative hanno come oggetto un bene/servizio "limitato" nel numero e nell'estensione a causa della scarsità delle risorse naturali. La spiaggia è un bene pubblico demaniale (art. 822 cc) e perciò inalienabile e impossibilitato a formare oggetto di diritti a favore di terzi (art. 823 c.c.), sicché proprio la limitatezza nel numero e nell'estensione, oltre che la natura prettamente economica della gestione (fonte di indiscussi guadagni), giustifica il ricorso a procedure comparative per l'assegnazione. La Corte di Giustizia Europea ha ricordato che "l'art. 12 della Dir. 2006/123/CE(38) osta a una misura nazionale che preveda l'automatica proroga del titolo concessorio, in assenza di qualsiasi procedura selettiva di valutazione degli operatori economici offerenti" (sent. 14 luglio 2016). Da tanto discende l'impossibilità di riconoscere la sussistenza di alcun interesse sostanziale in capo al ricorrente o di un interesse che lo abiliti in qualche modo ad avanzare una legittima pretesa ad ottenere un provvedimento comunale di accoglimento della istanza e , quindi, l'assenza di qualsivoglia utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale riconoscimento della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Melendugno, con conseguente inammissibilità del ricorso, atteso che il suo accoglimento non sarebbe in grado di arrecare alcun vantaggio al suo interesse sostanziale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2015, n. 994; Id, sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5255; Id, ad. plen., n. 9 del 2014). Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.»

Consiglio di Stato, Sezione IV n.1416 del 16/02/2021

Sintesi: Il mancato ricorso a procedure di selezione aperta, pubblica e trasparente tra gli operatori economici interessati, determina un ostacolo all'ingresso di nuovi soggetti nel mercato, non solo risultando invasa la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ma conseguendone altresì il contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., per lesione dei principi di derivazione europea nella medesima materia. Tale principio si estende anche alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative le quali hanno come oggetto un bene/servizio limitato nel numero e nell'estensione a causa della scarsità delle risorse naturali.

Sintesi: La spiaggia è un bene pubblico demaniale (art. 822 c.c.) e perciò inalienabile e impossibilitato a formare oggetto di diritti a favore di terzi (art. 823 c.c.), sicché proprio la limitatezza nel numero e nell'estensione, oltre che la natura prettamente economica della gestione (fonte di indiscussi guadagni), giustifica il ricorso a procedure comparative per l'assegnazione di concessioni demaniali su di essa.

Estratto: «10. In definitiva, il mancato ricorso a procedure di selezione aperta, pubblica e trasparente tra gli operatori economici interessati, determina un ostacolo all'ingresso di nuovi soggetti nel mercato, non solo risultando invasa la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ma conseguendone altresì il contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., per lesione dei principi di derivazione europea nella medesima materia. Tale principio si estende anche alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative le quali hanno come oggetto un bene/servizio limitato nel numero e nell'estensione a causa della scarsità delle risorse naturali. La spiaggia è infatti un bene pubblico demaniale (art. 822 c.c.) e perciò inalienabile e impossibilitato a formare oggetto di diritti a favore di terzi (art. 823 c.c.), sicché proprio la limitatezza nel numero e nell'estensione, oltre che la natura prettamente economica della gestione (fonte di indiscussi guadagni), giustifica il ricorso a procedure comparative per l'assegnazione (in tal senso si è espressa la Corte di Giustizia Europea che ha affermato che " l'art. 12 della Dir. 2006/123/CE(38) osta a una misura nazionale che preveda l'automatica proroga del titolo concessorio, in assenza di qualsiasi procedura selettiva di valutazione degli operatori economici offerenti" – cfr. sentenza 14 luglio 2016). 10.1. Di conseguenza, qualsivoglia normativa nazionale o regionale deve in materia ispirarsi alle regole della Unione Europea sulla indizione delle gare (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 aprile 2017, n. 1763), stante l'efficacia diretta nell'ordinamento interno degli Stati membri delle pronunce della Corte.»

DEMANIO E PATRIMONIO - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE - CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - CAUZIONE

TAR Sicilia, Sezione III Catania n.2351 del 19/07/2021

Sintesi: La cauzione di cui all'art. 17 del regolamento del codice della navigazione assolve la funzione di garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione demaniale e il suo ammontare è determinato in relazione al contenuto, l'entità della concessione e al numero delle rate del canone, non corrispondendo, pertanto, al semplice importo dovuto per il canone relativo alla prima annualità.

Estratto: «Costituisce circostanza non specificamente contestata che l'art. 4 del capitolato prevedesse la produzione della polizza fideiussoria prima della stipula del contratto di concessione, ciò che, tra l'altro, risponde ad esigenze di tutela dell'Amministrazione concedente intuitivamente percepibili. Tra l'altro non risponde al vero che nella determina n. 322 in data 9 luglio 2019 sia stato affermato che l'efficacia dell'assegnazione della concessione restasse subordinata "esclusivamente" all'esito dei controlli antimafia e all'esito dei giudizi pendenti riguardanti la medesima procedura (come risulta dagli atti del giudizio n. 346/2020, anch'esso deciso in data odierna). In tale provvedimento, infatti, si fa menzione di tali circostanze senza escludere - ciò che tra l'altro sarebbe risultato "contra legem" - la possibile sopravvenienza di ulteriori circostanze idonee a giustificare l'eventuale intervento in autotutela dell'Amministrazione. Inoltre, la cauzione di cui all'art. 17 del regolamento del codice della navigazione (norma espressamente menzionata nella nota dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 60876 in data 12 settembre 2019) assolve la funzione di garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione e il suo ammontare è determinato in relazione al contenuto, l'entità della concessione e al numero delle rate del canone, non corrispondendo, pertanto, al semplice importo dovuto per il canone relativo alla prima annualità, come si desume dal fatto che per l'anno 2020 il canone ammontava ad € 418.160,28, mentre l'importo della polizza fideiussoria non doveva essere inferiore ad € 836.321,00.»

TAR Sardegna n.581 del 05/08/2021

Sintesi: Ai sensi dell'art. 17 Reg. Cod. Nav., il concessionario deve prestare cauzione a garanzia dell'adempimento di tutti gli oneri concessori, tra cui l'eventuale rimessa in pristino dei beni demaniali marittimi occupati.

Estratto: «8. Per quanto riguarda, in particolare, le richieste formulate dall'Amministrazione occorre ricordare che, come è noto, la motonave si trovava e si trova in uno stato di completo abbandono e costituisce un potenziale pericolo sia per la sicurezza della navigazione che per l'incolumità delle persone, tanto che solo grazie ad un intervento dei Vigili del Fuoco ne è stato scongiurato l'affondamento. Tale situazione, come ha ricordato l'Avvocatura dello Stato, ha comportato l'emanazione, da parte della Capitaneria di Porto, dell'Ordinanza 213/2016 con la quale è stato interdetto l'accesso a bordo dell'unità fino alla totale messa in sicurezza della stessa. Ai fini del suo utilizzo per le finalità proposte dalla richiesta concessione, il mezzo avrebbe quindi bisogno di un intervento di totale riqualificazione ed anche della messa in armamento, essendo la Gennaro Cantiello munita di iscrizione n° 00CA3994 ed autorizzata all'esercizio della navigazione speciale portuale, trasporto passeggeri. 8.1. Inoltre, non è neppure da considerarsi ultronea, come pure ha sostenuto l'Avvocatura dello Stato, la richiesta della stipula di un contratto di garanzia atteso che, ai sensi dell'art. 17 Reg. Cod. Nav., il concessionario deve prestare cauzione a garanzia dell'adempimento di tutti gli oneri concessori, tra cui la rimessa in pristino dei beni demaniali occupati e considerato che, nel

caso di specie, l'eventuale inadempimento a tale ultimo obbligo comporterebbe la rimozione e demolizione d'ufficio del natante.»

DEMANIO E PATRIMONIO - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE - CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - COMPETENZA

Corte Costituzionale n.1 del 09/01/2019

Sintesi: Il mercato delle concessioni balneari non ha dimensione solo locale, ma rilievo potenzialmente transfrontaliero, tanto da interessare le competenze dell'Unione europea, che appunto sono impegnate sul presupposto che l'offerta di una concessione balneare possa intercettare l'interesse di un operatore stabilito in altro Stato membro.

Estratto: «4.1.- La questione relativa all'art. 2, comma 2, dell'impugnata legge regionale è fondata, in relazione al parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., restando assorbito ogni altro profilo di censura. 4.1.1.- L'enunciata finalità di tutelare, relativamente alla Regione Liguria, l'affidamento e la certezza del diritto degli operatori locali, non vale ad escludere il vulnus arrecato dalla disposizione in esame alla competenza esclusiva dello Stato, in materia di tutela della concorrenza. Come, infatti, anche di recente ribadito dalla sentenza n. 118 del 2018 (in linea con le precedenti sentenze n. 157 e n. 40 del 2017), la tutela dell'affidamento degli operatori balneari riguarda una «sfera di competenza riservata in via esclusiva alla legislazione statale, alla quale unicamente spetta disciplinare in modo uniforme le modalità e i limiti della tutela dell'affidamento dei titolari delle concessioni già in essere nelle procedure di selezione per il rilascio di nuove concessioni», per la ragione, appunto, che la tutela di tale affidamento incide sui «criteri e le modalità di affidamento delle concessioni su beni del demanio marittimo», i quali «devono essere stabiliti nell'osservanza dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, e corrispondenti ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale in forza dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.». Ciò che, del resto, è stato da questa Corte già sottolineato, con la sentenza n. 171 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 luglio 2012, n. 24 della medesima Regione Liguria, recante «Modifica della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero demanio marittimo e porti) per la salvaguardia dei litorali erosi dalle mareggiate», nella parte relativa ad altra fattispecie di proroga automatica di concessioni del demanio marittimo.»

TAR Lazio, Sezione Latina n.640 del 28/10/2019

Sintesi: Spettano alle Regioni e, per il principio di sussidiarietà, ai Comuni le competenze relative all'esercizio delle funzioni amministrative nei porti di 2^a categoria, classe III (porti di interesse regionale ed interregionale con funzione turistica e peschereccia.

Sintesi: Non può attribuirsi attuale valenza al DPCM 21.12.1995, là dove operava una riserva di competenze concessorie in favore dello Stato: la natura di mero atto amministrativo del DPCM in ossequio al principio di gerarchia delle fonti non può infatti che segnare il passo a fronte di una normativa di rango superiore.

Estratto: «Il ricorso è fondato alla stregua del quadro normativo di riferimento, sul riparto di competenze amministrative tra Stato – Regioni in subiecta materia che si è progressivamente delineato - come è stato ben rappresentato dalla difesa ricorrente - e che ha avuto il suo culmine nella riforma del titolo V della Costituzione e nelle successive pronunce della Corte costituzionale (cfr. sent. n.344/2007). È vero che la fase transitoria del processo di conferimento di funzioni e compiti amministrativi afferenti il demanio marittimo ed il mare territoriale alle Regioni ed agli Enti Locali è stata caratterizzata da dubbi interpretativi, peraltro accresciuti, come detto, da una continua evoluzione normativa, nonché dalla velata indifferenza delle precedenti amministrazioni, titolari delle relativi funzioni, di abbandonare i loro tradizionali poteri, specie per quanto concerne i porti; tuttavia va rimarcato che seguito delle surrichimate pronunce della Corte costituzionale - l'ultima in ordine di tempo la vista sentenza n. 344/2007 . che, nel ricostruire l'evoluzione del quadro normativo di riferimento hanno oramai delineato i principi che sottendono al nuovo quadro delle competenze anche per quanto concerne i porti d'interesse regionale ed interregionale, a mente del quale ..."spettano alle Regioni e per il principio di sussidiarietà ai Comuni, le competenze relative all'esercizio delle funzioni amministrative nei porti di 2^a categoria, classe III (porti di interesse regionale ed interregionale con funzione turistica e peschereccia)". Del resto come puntualizzato in narrativa facendo richiamo a quanto rimarcato dalla Corte costituzionale nella richiamata decisione n. 89/2006, è rimasto, infatti, incontrovertito che il nuovo riparto costituzionale di competenze impedisce che possa attribuirsi attuale valenza al DPCM 21.12.1995, là dove operava una riserva di competenze concessorie in favore dello Stato: la natura di mero atto amministrativo del DPCM in ossequio al principio di gerarchia delle fonti non può infatti che segnare il passo a fronte di una normativa di rango superiore.»

TAR Campania, Sezione VII Napoli n.5151 del 29/10/2019

Sintesi: All'Autorità di sistema portuale non può essere preclusa la possibilità di bandire di propria iniziativa una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione di un'area portuale, trattandosi di scelta che risulta meglio armonizzarsi con i principi di concorrenzialità di derivazione comunitaria.

Estratto: «III.5. – L'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione della ricorrente sollevata dall'Autorità di Sistema Portuale è fondata, sia pure entro i limiti di seguito precisati. III.5.1. - La ricorrente ha affermato di essere legittimata all'impugnazione delle determinazioni dell'amministrazione circa le concessioni demaniali in questione e di avere tuttora interesse alla definizione nel merito del ricorso in esame (R.G. n. 1663/2019). In particolare, quanto alla legittimazione a ricorrere avverso un provvedimento amministrativo, il Collegio osserva che essa deriva dalla titolarità di una situazione giuridica sostanziale nei riguardi della quale la determinazione amministrativa impugnata è destinata a produrre effetti sfavorevoli. Inoltre, come già evidenziato da questa Sezione in altre occasioni (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 6 aprile 2006, n. 3463; 31 marzo 2006, n. 3289), nel caso di impugnazione di una concessione demaniale è necessario che il ricorrente sia titolare di

l'intestazione alla precedente legale rappresentante pro tempore della società, signora - OMISSIS-, soggetto attivo nelle diverse persone giuridiche che hanno condotto l'esercizio pubblico in questione sin dall'anno 2009 (cfr. la già citata nota della Polizia Locale n. 348511 del 29 aprile 2021), alla quale sono ascrivibili gli abusi contestati nel provvedimento di decadenza, sia per quanto concerne l'occupazione di suolo pubblico adiacente al chiosco, sia per quanto riguarda la realizzazione delle opere edilizie abusive, ampliative del chiosco, riscontrate in loco sin dal 2010, oggetto di sequestro preventivo disposto nei confronti della predetta legale rappresentante (che difatti presentò all'epoca, per il tramite del proprio difensore di fiducia, istanza di dissequestro condizionato al ripristino) e mantenute nel corso degli anni nella loro sostanziale consistenza, onde installarvi macchinari e impianti ed esercitarvi l'attività di somministrazione. 7.8.2. I chiarimenti forniti dal Comune consentono altresì di escludere che le opere edilizie a servizio dell'attività siano per funzione, entità e consistenza destinate ad esigenze temporanee dell'attività commerciale di somministrazione: risulta, infatti, provata sia l'esistenza di impianti per l'utilizzo dei vari macchinari collocati in loco dalla società appellante che la trasformazione con installazioni ed elementi infissi al suolo dell'area esterna dedicata a tavoli e sedie (come pure dell'area di somministrazione abusivamente ampliata). 7.9. Deve infine osservarsi che non sussiste neppure il contestato vizio di incompetenza lamentato dall'appellante, poiché la decadenza dalle concessioni di suolo pubblico e dalla collegata autorizzazione all'attività di somministrazione è stata legittimamente disposta, con l'ordinanza dirigenziale impugnata, dal Servizio Sportello Unico Attività Produttive, sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dalla Polizia Locale. »

DEMANIO E PATRIMONIO - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - DURATA

TAR Veneto, Sezione III n.876 del 24/07/2019

Sintesi: Il sistema delle concessioni di suolo pubblico è fondato sulla revocabilità intrinseca della concessione e sulla prevalenza dell'interesse pubblico su quello proprio del concessionario che gode del bene pubblico solo e soltanto nella misura in cui tale godimento è funzionale all'interesse pubblico stesso. Tutte le concessioni, anche se di lunga durata, sono temporanee: non esistono concessioni permanenti.

Estratto: «-gli atti di pianificazione e programmazione dell'assetto del territorio, anche se riguardanti la disciplina degli spazi pubblici da assegnare in concessione ai privati ai fini dell'esercizio del commercio, non richiedono una motivazione puntuale e, purché non manifestamente illogiche o contraddittorie o ingiustificate, sono sufficientemente motivate con riguardo ai principi e ai criteri di fondo del piano, quali emergono dagli atti del procedimento. Le scelte effettuate dal Comune nell'esercizio del potere di pianificazione, a contenuto ampiamente discrezionale, costituiscono, infatti, apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, ipotesi qui insussistenti; -tutto il sistema delle concessioni di suolo pubblico è fondato sulla revocabilità intrinseca della concessione e sulla prevalenza dell'interesse pubblico su quello proprio del concessionario che gode del bene pubblico solo e soltanto nella

misura in cui tale godimento è funzionale all'interesse pubblico stesso. Tutte le concessioni, anche se di lunga durata, sono temporanee; non esistono concessioni permanenti, assentibili sine die.»

Corte di Cassazione, Sezione I civile n.21353 del 13/08/2019

Sintesi: In base al combinato disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 42, 44 e 45 l'occupazione di suolo pubblico deve essere considerata permanente quando (art. 42, comma 1, lett. c) l'atto di concessione ne prevede l'utilizzazione continuativa da parte del concessionario, con conseguente sottrazione del suolo e/o dell'area all'uso pubblico di destinazione per tutta la sua durata, che deve essere superiore all'anno. Invece va considerata temporanea l'occupazione priva di autorizzazione (art. 42, comma 2) ovvero (art. 42, comma 1, lett. b)) quella (anche se continuativa) autorizzata per una durata inferiore all'anno, nonché l'occupazione, anche se di durata superiore all'anno, che preveda la sottrazione non continuativa del suolo pubblico, come soltanto per una parte del giorno, difettando, in questo caso, il carattere della stabilità dell'occupazione stessa.

Estratto: «Questa Corte (con sentenza n. 18250/2003, conf. tra le ultime Cass. 27048/2018) sia pure con riguardo alla TOSAP, ha già chiarito che "in base al combinato disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 42, 44 e 45 l'occupazione deve essere considerata permanente quando (art. 42, comma 1, lett. c) l'atto di concessione ne prevede l'utilizzazione continuativa da parte del concessionario (con conseguente sottrazione del suolo e/o dell'area all'uso pubblico di destinazione) per tutta la sua durata, che deve essere superiore all'anno", mentre "va considerata temporanea l'occupazione priva di autorizzazione (art. 42, comma 2) ovvero (art. 42, comma 1, lett. b)) quella (anche se continuativa) autorizzata per una durata inferiore all'anno, nonché l'occupazione, anche se di durata superiore all'anno, che preveda la sottrazione non continuativa del suolo pubblico, come soltanto per una parte del giorno, difettando, in questo caso, il carattere della stabilità dell'occupazione stessa", cosicché "la considerazione della sola durata (infra o ultra annuale) della occupazione del suolo pubblico oggetto dell'atto di concessione non costituisce corretta valutazione dell'esatto "discrimen" legale per qualificare come temporanea ovvero come permanente detta occupazione dovendosi, invece, sempre verificare se l'atto di concessione limiti o meno l'occupazione ad alcuni giorni della settimana e/o ad alcune ore del giorno, perché la limitazione suddetta importa sempre la natura temporanea dell'occupazione".»

Corte di Cassazione, Sezione I civile n.21353 del 13/08/2019

Sintesi: La considerazione della sola durata (infra o ultra annuale) della occupazione del suolo pubblico oggetto dell'atto di concessione non costituisce corretta valutazione dell'esatto "discrimen" legale per qualificare come temporanea ovvero come permanente detta occupazione dovendosi, invece, sempre verificare se l'atto di concessione limiti o meno l'occupazione ad alcuni giorni della settimana e/o ad alcune ore del giorno, perché la limitazione suddetta importa sempre la natura temporanea dell'occupazione.

Estratto: «Questa Corte (con sentenza n. 18250/2003, conf. tra le ultime Cass. 27048/2018) sia pure con riguardo alla TOSAP, ha già chiarito che "in base al combinato disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 42, 44 e 45 l'occupazione deve essere considerata permanente quando

(art. 42, comma 1, lett. c) l'atto di concessione ne prevede l'utilizzazione continuativa da parte del concessionario (con conseguente sottrazione del suolo e/o dell'area all'uso pubblico di destinazione) per tutta la sua durata, che deve essere superiore all'anno", mentre "va considerata temporanea l'occupazione priva di autorizzazione (art. 42, comma 2) ovvero (art. 42, comma 1, lett. b)) quella (anche se continuativa) autorizzata per una durata inferiore all'anno, nonché l'occupazione, anche se di durata superiore all'anno, che preveda la sottrazione non continuativa del suolo pubblico, come soltanto per una parte del giorno, difettando, in questo caso, il carattere della stabilità dell'occupazione stessa", cosicché "la considerazione della sola durata (infra o ultra annuale) della occupazione del suolo pubblico oggetto dell'atto di concessione non costituisce corretta valutazione dell'esatto "discrimen" legale per qualificare come temporanea ovvero come permanente detta occupazione dovendosi, invece, sempre verificare se l'atto di concessione limiti o meno l'occupazione ad alcuni giorni della settimana e/o ad alcune ore del giorno, perché la limitazione suddetta importa sempre la natura temporanea dell'occupazione".»

TAR Sardegna, Sezione II n.66 del 29/01/2020

Sintesi: La qualificazione di un'occupazione di suolo pubblico quale "permanente" da parte del Comune deve essere correttamente intesa nei sensi specificati dall'art. 42 del D.Lgs. n. 507/1993, secondo cui "sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti": quindi non a tempo indeterminato, senza alcun limite di durata e senza termine di scadenza, bensì esclusivamente in quanto occupazione di carattere stabile, avente, comunque, durata non inferiore all'anno, ai sensi della norma richiamata.

Estratto: «Non può essere condiviso l'assunto della ricorrente secondo cui, nel caso di specie, trattasi di concessione di suolo pubblico a tempo indeterminato, in forza della deliberazione della Giunta Comunale n.1279 del 16 giugno 1994, di concessione dell'occupazione "permanente" del suolo pubblico in questione. Deve infatti ritenersi che la qualificazione dell'occupazione di suolo pubblico in questione quale "occupazione permanente" debba essere correttamente intesa nei sensi specificati dall'articolo 42 del D.Lgs. n. 507/1993, secondo cui "sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti". La concessione in questione è stata pertanto qualificata quale "permanente", non perché a tempo indeterminato, senza alcun limite di durata e senza termine di scadenza, bensì esclusivamente in quanto occupazione di carattere stabile, avente, comunque, durata non inferiore all'anno, ai sensi della norma richiamata.»

Corte di Cassazione, Sezione I civile n.18607 del 07/09/2020

Sintesi: L'occupazione di un posteggio, da parte di commerciante ambulante, soltanto in alcuni giorni della settimana ovvero in alcune ore del giorno, viene qualificata come occupazione temporanea a prescindere dalla durata, superiore all'anno, della stessa autorizzazione commerciale all'esercizio del commercio su area pubblica.

Sintesi: In base al combinato disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, degli artt. 42, 44 e 45 l'occupazione deve essere considerata permanente quando (art. 42, comma 1, lett. c) l'atto di concessione ne prevede l'utilizzazione continuativa da parte del concessionario (con conseguente sottrazione del suolo e/o dell'area all'uso pubblico di destinazione) per tutta la sua durata, che deve essere superiore all'anno, mentre va considerata temporanea l'occupazione priva di autorizzazione (art. 42, comma 2) ovvero (art. 42, comma 1, lett. b)) quella (anche se continuativa) autorizzata per una durata inferiore all'anno, nonché l'occupazione, anche se di durata superiore all'anno, che preveda la sottrazione non continuativa del suolo pubblico, come soltanto per una parte del giorno, difettando, in questo caso, il carattere della stabilità dell'occupazione stessa.

Sintesi: La considerazione della sola durata (infra o ultra annuale) della occupazione del suolo pubblico oggetto dell'atto di concessione non costituisce corretta valutazione dell'esatto "discrimen" legale per qualificare come temporanea ovvero come permanente detta occupazione dovendosi, invece, sempre verificare se l'atto di concessione limiti o meno l'occupazione ad alcuni giorni della settimana e/o ad alcune ore del giorno, perché la limitazione suddetta importa sempre la natura temporanea dell'occupazione.

Estratto: «4. Il terzo e quarto motivo sono inammissibili, in parte, ed infondati, nella restante parte. La Corte d'appello ha definito l'occupazione in oggetto, di un posteggio, da parte di commerciante ambulante, soltanto in alcuni giorni della settimana ovvero in alcune ore del giorno, come occupazione temporanea, sulla base del vigente regolamento comunale, a prescindere dalla durata, superiore all'anno, della stessa autorizzazione commerciale all'esercizio del commercio su area pubblica. Il Regolamento comunale COSAP in vigore per il Comune di Milano nel 2000, prodotto in giudizio, dinanzi al giudice di Pace, definisce, all'art. 2, delle disposizioni tariffarie, allegate, occupazioni temporanee le "occupazioni di venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono il loro prodotto". Ora, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (Cass.1893/2009; Cass.1391/2014). Il ricorrente si limita a riprodurre l'art. 4 del Regolamento comunale, attinente alle occupazioni di suolo pubblico (che peraltro, nel testo prodotto dal controricorrente Comune, si limita a qualificare, in generale, come occupazioni permanenti quelle "aventi durata non inferiore all'anno o per le quali non è indicato espressamente un termine di scadenza", e temporanee quelle di durata inferiore all'anno, senza l'aggiunta, riportata dal ricorrente, della classificazione come permanenti delle occupazioni effettuate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche regolate da concessioni commerciali aventi durata non inferiore all'anno, come descritto a pag. 17 del ricorso), il che non consente a questa Corte di valutarne l'effettiva portata in mancanza di riproduzione di altre parti (quali ad es. l'art. 2, lett. b) disposizioni tariffarie, citato dal controricorrente, il quale ha riallegato al controricorso il Regolamento, cui ha fatto rinvio, ove si classificano espressamente come "occupazioni temporanee" le occupazioni di "venditori ambulanti"). Il ricorrente fa poi riferimento all'autorizzazione, a carattere permanente, relativa a vari mercati di Milano, doc.to 1A fascicolo giudizio davanti al giudice di Pace, ma, come rilevato dal Comune, si tratta

della "vecchia autorizzazione per il commercio su aree pubbliche rilasciata dalla CCIAA di Milano, che, secondo la vecchia definizione legislativa, distingue tra autorizzazione commerciale permanente e autorizzazione stagionale (D.P.R. n. 375 del 1988, art. 41, comma 10)" ed occorre distinguere l'autorizzazione commerciale all'esercizio del commercio su area pubblica, di durata pluriennale (rectius permanente) o stagionale, dalla concessione di occupazione di suolo pubblico, la possibilità vale a dire di esercitare il commercio in quel determinato posteggio, che può essere permanente o temporanea. Questa Corte (con sentenza n. 18250/2003, conf. tra le ultime Cass. 27048/2018) sia pure con riguardo alla TOSAP, ha già chiarito che "in base al combinato disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, degli artt. 42, 44 e 45 l'occupazione deve essere considerata permanente quando (art. 42, comma 1, lett. c) l'atto di concessione ne prevede l'utilizzazione continuativa da parte del concessionario (con conseguente sottrazione del suolo e/o dell'area all'uso pubblico di destinazione) per tutta la sua durata, che deve essere superiore all'anno", mentre "va considerata temporanea l'occupazione priva di autorizzazione (art. 42, comma 2) ovvero (art. 42, comma 1, lett. b)) quella (anche se continuativa) autorizzata per una durata inferiore all'anno, nonché l'occupazione, anche se di durata superiore all'anno, che preveda la sottrazione non continuativa del suolo pubblico, come soltanto per una parte del giorno, difettando, in questo caso, il carattere della stabilità dell'occupazione stessa", cosicché "la considerazione della sola durata (infra o ultra annuale) della occupazione del suolo pubblico oggetto dell'atto di concessione non costituisce corretta valutazione dell'esatto "discrimen" legale per qualificare come temporanea ovvero come permanente detta occupazione dovendosi, invece, sempre verificare se l'atto di concessione limiti o meno l'occupazione ad alcuni giorni della settimana e/o ad alcune ore del giorno, perché la limitazione suddetta importa sempre la natura temporanea dell'occupazione". Peraltro, l'avviso di conguaglio di cui è causa è stato emesso e notificato in quanto, nel calcolare l'importo COSAP anno 2000, era stata applicata, per un'erronea interpretazione del regolamento, la tariffa del 50% sull'intera durata della concessione, oltre alla riduzione del 50% per l'occupazione fino alle 12 ore, con conseguente recupero da parte dell'amministrazione, secondo il meccanismo di calcolo progressivo per le occupazioni temporanee fissato dall'art. 5 delle disposizioni tariffarie, del 50% della tariffa, fino a dodici ore, per i primi quattordici giorni di occupazione e del 20% della tariffa, fino a dodici ore, dal quindicesimo al ventinovesimo giorno di occupazione, senza maggiorazione per interessi. Il ricorrente non spiega se, rispetto a tale quota differenziale notificatagli nel 2005, differisse liquidazione già pagata per il 2000, quanto alla qualificazione come temporanea e non permanente della sua occupazione di suolo pubblico.»

TAR Liguria, Sezione I n.628 del 05/07/2021

Sintesi: Non essendo ammissibili concessioni "in perpetuo", si può ragionevolmente presumere che un titolo concessorio molto risalente sia scaduto da lungo tempo.

Estratto: «Il primo motivo è infondato. Deve, infatti, rilevarsi come non siano stati rinvenuti titoli concessori l'occupazione di suolo pubblico sulla quale insisteva il chiosco. Né il Comune né il ricorrente hanno prodotto il titolo legittimante la occupazione del suolo pubblico da parte del chiosco. Anche la CTU esperita in altro processo dal geom. C. ha dato atto della inesistenza di titoli legittimanti l'occupazione del suolo pubblico. Il geometra C. ha rinvenuto una serie di documenti di natura fiscale ed edilizia che tuttavia non sono, a differenza di quanto ritenuto dallo stesso geometra, probanti in ordine alla effettiva esistenza del titolo concessorio. Ed anzi

proprio la circostanza che nessuno dei documenti predetti menzioni il titolo concessorio rende evidente come tale titolo verosimilmente non esista. In ogni caso, non essendo ammissibili concessioni “in perpetuo”, esso sarebbe scaduto da lungo tempo,»

Consiglio di Stato, Sezione VII n.9243 del 27/10/2022

Sintesi: La concessione di suolo pubblico è revocabile in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze pubbliche o per diverso apprezzamento delle medesime da parte dell'amministrazione, purché sussista una sia pur minima motivazione in ordine ai mutamenti eventualmente intervenuti nella situazione di fatto, ovvero alle ragioni per cui una situazione sia pure uguale dovesse essere considerata e valutata in modo diverso da quanto si fece al momento iniziale del rapporto.

Estratto: «5.1. Il provvedimento di cui si duole l'odierna appellante è stato determinato da una sopravvenienza, consistita in ulteriori accertamenti istruttori dai quali è emerso che l'area oggetto di occupazione si trova nella fascia di rispetto posta a tutela delle Mura Aureliane. Legittimamente, pertanto, l'amministrazione adottava la tipologia provvedimento di cui all'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, essendosi in presenza del presupposto dei “sopravvenuti motivi di pubblico interesse”. Non può essere in particolare accolta la tesi dell'appellante, che afferma – al fine di farne discendere l'illegittimità sul piano diacronico - la qualificazione di tale provvedimento nello schema tipologico disciplinato dall'art. 21-nonies della citata legge n. 241 del 1990, perché nel caso di specie non viene in considerazione un profilo di illegittimità dell'originario provvedimento, bensì, come detto, una sopravvenienza in fatto che ha indotto l'amministrazione ad una nuova ponderazione comparativa degli interessi antagonisti. 5.2. Del resto, non si è in presenza di un atto vincolato, ma di un atto – la concessione di suolo pubblico – ampiamente discrezionale, adottato in ragione della tutela di un bene di interesse storico. Rispetto a tale valutazione discrezionale non assume rilievo né la contraria indicazione riportata sul sito web comunale, né le risultanze della precedente istruttoria, perché poi entrambe superate dal successivo accertamento (diversamente opinando, si priverebbe l'amministrazione – in ossequio ad una malintesa concezione del principio di affidamento - del fondamentale compito di tutela dell'interesse pubblico ogni qual volta venga esternata una circostanza fattuale erronea); né il preteso affidamento del privato sulla spettanza dell'utilità originariamente riconosciuta, sia perché quell'originario riconoscimento era fondato, come detto, su circostanze di fatto poi rivelatesi erronee, sia perché un simile affidamento era riposto su di una condizione che non consentiva l'adozione del provvedimento favorevole (poi successivamente accertata come tale). Fermo restando, in ogni caso, che come dedotto da Roma Capitale nella domanda originariamente presentata dall'odierna appellante non sarebbe esattamente individuato lo stato dei luoghi e le effettive misurazioni. 5.3. La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in materia di revoca della concessione di suolo pubblico ha avuto di modo di precisare che tale provvedimento è “revocabile in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze pubbliche o per diverso apprezzamento delle medesime da parte dell'amministrazione”, purché sorretto da una sia pur minima motivazione in ordine ai mutamenti eventualmente intervenuti nella situazione di fatto, ovvero alle ragioni per cui una situazione sia pure uguale dovesse essere considerata e valutata in modo diverso da quanto si fece al momento iniziale del rapporto (sez. V, sentenza n. 1238 del 1998). Sulla base di tale indirizzo giurisprudenziale, che il Collegio condivide e al quale si riporta, non soltanto è corretta la qualificazione ritenuta dall'amministrazione e dal

primo giudice, ma pure risultano riscontrate nel caso di specie le condizioni di legittimità del provvedimento medesimo in relazione alle censure formulate dalla parte appellante.»

DEMANIO E PATRIMONIO - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - ELEMENTI DI ARREDO

TAR Sicilia, Sezione IV Catania n.1372 del 03/06/2019

Sintesi: L'installazione di un gazebo a protezione dei tavoli e sedie posti a servizio di un bar rientra nella tipologia di manufatti correlata e non in contraddizione con il provvedimento di concessione del suolo pubblico.

Estratto: «Il secondo motivo di ricorso è fondato nella parte in cui evidenzia la contraddittorietà dell'azione amministrativa, e l'inesistenza del presupposto che avrebbe potuto legittimare il rigetto della domanda di sanatoria. Invero, gli atti amministrativi indicati nell'ordinanza impugnata (e segnatamente la nota del Servizio Patrimonio Comunale del 15.03.2018), nonché il provvedimento notificato alla stessa ditta in data 18 luglio 2018, dimostrano inequivocabilmente come – alla data di adozione dell'ordinanza (30 aprile 2018) – fosse ancora valido ed efficace l'atto di concessione del suolo pubblico emesso nel 2001 a favore della ricorrente. Ne consegue che il rigetto della domanda di sanatoria è illegittimo laddove motivato con la mancanza del titolo idoneo all'occupazione del suolo pubblico (a quel momento ancora esistente). Lo stesso provvedimento comunale risulta illegittimo – come denunciato in ricorso – anche nella parte in cui assume che il manufatto per il quale è stato chiesto l'accertamento di conformità (ossia, il Gazebo) fosse di tipologia non ammessa nell'atto di concessione di suolo pubblico, dato che quest'ultimo menzionava solo pedane in legno, tavoli, sedie e piante. Sul punto, deve condividersi la tesi di parte ricorrente, incentrata sulla natura meramente esemplificativa e non esaustiva delle indicazioni contenute nel suddetto atto. Infatti, non è irrilevante sottolineare il fatto che l'atto di concessione di suolo pubblico ha la funzione di perimetrare l'area pubblica assegnata temporaneamente al privato, e di indicare la destinazione che può esserle in concreto attribuita; viceversa, non rientra nello scopo del provvedimento di concessione indicare analiticamente e tipizzare i manufatti che possono essere realizzati entro il perimetro assegnato (a condizione, ovviamente, che venga rispettata la destinazione per la quale il suolo pubblico è stato concesso).»

DEMANIO E PATRIMONIO - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - INTRALCIO A BENI STORICI

TAR Friuli Venezia Giulia n.29 del 29/01/2019

Sintesi: Dall'esame dell'art. 52 del D.Lgs. n. 42/2004, in tema di occupazione di suolo pubblico per fini di commercio su aree tutelate, discende una preordinata competenza dell'amministrazione centrale, motivata dalle esigenze di protezione del patrimonio culturale, alle scelte delle amministrazioni locali nell'approvazione delle aree soggette ad

occupazione da parte degli esercenti il commercio che si esplica nell'espressione di un parere obbligatorio. Tale impostazione è peraltro confermata da tutte le delibere degli enti locali di adozione, integrazione o modifica dei regolamenti o.s.p., che indicano quale atto necessario per l'individuazione delle aree occupabili nel centro storico il parere dell'Ufficio locale dell'Amministrazione dei Beni e le Attività Culturali, ovvero impongono la concertazione con lo stesso, sia in fase di individuazione dei siti, sia ai fini del perfezionamento della procedura per il rilascio delle singole autorizzazioni.

Estratto: «5.1 A prescindere dall'eccezione di irricevibilità, formulata dal Comune limitatamente alla sola impugnazione della deliberazione consiliare n. 14 del 2014 (di approvazione del regolamento sull'occupazione degli spazi pubblici), i primi tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, devono essere respinti. In merito deve essere osservato che l'art. 10, comma 4, lett. g), D. Lgs n. 42 del 2004 qualifica gli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico come "beni culturali" in relazione ai quali attribuisce al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l'esercizio di specifiche funzioni di tutela (art. 3, comma 2), attuate mediante provvedimenti volti a conformare e regolare i diritti e i comportamenti dei soggetti che interferiscano con la loro fruizione comune. Sotto questo profilo si è inoltre osservato che "la protezione dei beni culturali da più di cinquant'anni è garantita da un vincolo ope legis che può essere rimosso solo dopo l'intervento della procedura di verifica dell'interesse culturale prevista dall'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 42/2004 che, in base al successivo art. 52, condiziona le scelte delle Amministrazioni comunali nel regolare l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico o monumentale, frutto di pianificazione congiunta tra l'amministrazione statale e quella comunale. Dall'esame della norma che tutela il patrimonio storico-culturale nazionale ... discende una preordinata competenza dell'amministrazione centrale, motivata dalle esigenze di protezione del patrimonio culturale, alle scelte delle amministrazioni locali nell'approvazione delle aree soggette ad occupazione da parte degli esercenti il commercio che si esplica nell'espressione di un parere obbligatorio. Tale impostazione è peraltro confermata da tutte le delibere degli enti locali di adozione, integrazione o modifica dei regolamenti o.s.p., che indicano quale atto necessario per l'individuazione delle aree occupabili nel centro storico il parere dell'Ufficio locale dell'Amministrazione dei Beni e le Attività Culturali, ovvero impongono la concertazione con lo stesso, sia in fase di individuazione dei siti, sia, come emerge chiaramente dall'esame delle delibere comunali in vigore al momento dell'istanza, ai fini del perfezionamento della procedura per il rilascio delle singole autorizzazioni" (da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, n. 1233 del 2017). Alla luce del principio richiamato, cui il Collegio intende dare continuità, si deve ritenere che le aree, di cui è causa, siano pacificamente soggette ai poteri e alle funzioni connesse alla protezione del patrimonio culturale, sicché il rilascio dei provvedimenti comunali, volti all'autorizzazione delle occupazioni di suolo pubblico (inerenti a tali aree), sono ineludibilmente soggetti alla preventiva valutazione di compatibilità architettonica espressa dalla competente Soprintendenza. Ne consegue che, in relazione agli aspetti esaminati, si dimostrano del tutto conformi a tale assetto normativo le previsioni del regolamento comunale, oggetto del gravame, nella parte in cui subordinano il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, al preventivo assenso da parte dell'Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali (art. 9.1, ult. cpv. – doc. 4, ricorrente). Tale conclusione non muta, neppure in ragione di una preesistente occupazione e della lunga durata di essa, come sostenuto in questa sede dalla ricorrente (terzo motivo). Va infatti rilevato che la situazione di affidamento (o per

meglio dire, di aspettativa) riconducibile alla reiterazione dei provvedimenti, complessivamente volti ad autorizzare l'utilizzo del suolo pubblico e il mantenimento in essere del manufatto nella sua consistenza attuale, non elide il potere di valutazione e verifica delle occupazioni, intestato alla Soprintendenza ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 42 del 2004, ma incide semmai (come sarà rilevato tra breve) sull'esercizio di questo e sugli specifici oneri motivazionali incombenti sull'Amministrazione. Le tre censure, per le considerazioni anzidette, devono dunque essere respinte.»

TAR Lazio, Sezione II ter Roma n.3570 del 18/03/2019

Sintesi: È illegittimo il rinnovo della concessione di suolo pubblico limitato a una parte soltanto dell'area originaria se tale limitazione è fondata su un parere della Soprintendenza che accerta la compatibilità dell'occupazione con la tutela di un bene vincolato (nella specie, le Mura Aureliane) ma, al contempo, dispone la suddetta limitazione senza alcuna spiegazione.

Estratto: «L'OSP concessa era distinta in tre aree meglio indicate nel provvedimento stesso (come risultanti dalle planimetrie allegate alla relazione tecnica, allegato 4 bis della produzione di Roma Capitale), collocate su altrettanti lati del "chiosco" che ha forma di quadrato (ed una superficie di circa 10 mq). Siccome si tratta di un adeguamento alla DCC 75/2010, è evidente che non può porsi un problema di continuità dell'OSP richiesta con le concessioni precedenti (e dunque non coglie nel segno la qualificazione del provvedimento impugnato come "autotutela" come dedotto nel terzo motivo di gravame). Trattandosi di una "nuova" concessione, la questione della "risalenza" dell'OSP vale quale testimonianza storica che di per sé non vincola l'Amministrazione al rinnovo; tuttavia è parimenti innegabile che il rinnovo limitato a sola una tra le tre originarie aree esistenti su altrettanti lati del chiosco, fondato solo sulla dichiarata "applicazione" del vincolo di protezione delle Mura Aureliane, è del tutto sfornita di motivazione logica e congruente, così come puntualmente e condivisibilmente dedotto dalla parte ricorrente con la prima, nona e decima censura di ricorso, cui si rinvia. Infatti, non può negarsi la sussistenza di un vero e proprio salto logico interno nel parere della Soprintendenza espresso nella nota del 10 luglio 2018, che costituisce la premessa del provvedimento impugnato, laddove accerta la compatibilità dell'occupazione con la tutela delle Mura ed, al contempo, la limita alla sola occupazione al fronte del chiosco, senza alcuna spiegazione. Né può ritenersi che la limitazione alla sola area antistante l'ingresso del chiosco costituisca in sé espressione di un giudizio di merito: infatti, a ciò osta la circostanza che anche a seguito dell'imposizione del vincolo, era stata assentita una occupazione estesa su tre dei quattro lati del chiosco e dunque non se ne può predicare una incompatibilità autoevidente o comunque percepibile sulla base degli atti di causa, ai fini del rispetto dei vincoli di tutela delle Mura Aureliane. Sono quindi da condividersi le censure di ricorso subb 1, 9 e 10, che privano parte ricorrente dell'interesse a contestare la legittimità del decreto ministeriale impositivo del vincolo, pure oggetto di gravame.»

TAR Veneto, Sezione III n.598 del 15/05/2019

Sintesi: Non è illogico né contraddittorio ridisegnare totalmente la pianificazione di un'area pubblica che ospita un plateatico molto vicino ad un bene storico (nella specie, una vera da pozzo posta al centro del Campo) di fatto nascosto dalle sedie e dai tavoli dell'esercizio

commerciale, segnatamente eliminando il plateatico posto a ridosso del bene e contestualmente ampliando il plateatico astrattamente assentibile altrove (nella specie, in aderenza al locale).

Estratto: «Privo di pregio è, altresì, il secondo motivo di ricorso con cui la parte ricorrente deduce un'asserita illogicità e contraddittorietà degli atti impugnati lamentando che “il plateatico revocato alla ricorrente... sarebbe estraneo ai massivi flussi turistici rilevabili in altre zone” e che le concessioni ai due ulteriori esercizi esistenti in loco (V. e T.) sono state, sostanzialmente conservate, salvo, qualche riduzione. L'assunto è privo di pregio. E, invero, come dimostrato dal Comune nei propri scritti difensivi (vedi planimetria allegata) la zona di campo de le Beccarie, su cui insiste il plateatico dell'odierna istante, è area qualificata di “flusso intenso” di traffico pedonale. Il plateatico della ricorrente era, inoltre, molto vicino ad un bene storico, la vera da pozzo posta al centro del Campo, che veniva di fatto nascosta dalle sedie e dai tavoli dell'esercizio de quo. In ragione di ciò, la pianificazione dell'area di campo de le Beccarie è stata totalmente ridisegnata dal Comune con il relativo Pianino che, da un lato, ha ridotto le dimensioni dei plateatici anche degli altri due esercizi (“V.” e “T.”) presenti nel campo (cfr. sentenze TAR Veneto 242-243/2019) e, dall'altro, ha modificato l'area astrattamente assentibile al bar S., eliminando il plateatico posto a ridosso della vera da pozzo, in quanto bene sottoposto alla tutela della Soprintendenza (peraltro precedentemente concesso in uso solo “nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi”) e contestualmente ampliando il plateatico astrattamente assentibile in aderenza al locale (prima pari m. 5x 2, mentre a seguito del Pianino è stato ridisegnato nelle misure di 5.20x 3,60 e di 4,20 x 3,80)., con il minor sacrificio possibile degli interessi della ricorrente.»

TAR Toscana, Sezione II n.499 del 23/04/2020

Sintesi: L'art. 52 comma 1 ter del d.lgs. n. 42/2004 definisce il proprio ambito di applicazione in riferimento alle casistiche caratterizzate dall'incompatibilità dell'uso del bene pubblico con le esigenze di tutela e valorizzazione del medesimo. La Regione deve essere coinvolta nei casi in cui si intenda agire nei confronti di titoli concessori già rilasciati, vietando l'esercizio del commercio su aree pubbliche al fine di tutelare immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti. La disposizione invece non è applicabile laddove si è provveduto a dettare una specifica modalità per il rilascio di nuove concessioni.

Estratto: «2.1.1. L'art. 52 comma 1 ter del d.lgs. n. 42/2004 recita: “al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con la Regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero, la Regione e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le

esigenze di cui al presente comma....”. La norma definisce il proprio ambito di applicazione in riferimento alle casistiche caratterizzate dall’incompatibilità dell’uso del bene pubblico con le esigenze di tutela e valorizzazione del medesimo. La Regione deve essere quindi coinvolta nei casi in cui si intenda agire nei confronti di titoli concessori già rilasciati, vietando l’esercizio del commercio su aree pubbliche al fine di tutelare immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti. La disposizione invece non è applicabile laddove, come nella presente fattispecie, si è provveduto a dettare una specifica modalità per il rilascio di nuove concessioni. Conferma questa interpretazione il secondo periodo della disposizione il quale impone l’intesa tra Ministero, Regione e Comune con riferimento a procedimenti di riesame di autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico ai fini della loro revoca. L’ultimo periodo della norma prevede infatti che “in caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell’attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell’amministrazione precedente l’indennizzo di cui all’ articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge n. 241/1990, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali”. Presupposto di applicazione della norma è quindi l’avvenuta revoca del titolo autorizzatorio o concessorio, alla quale deve conseguire la ricollocazione in altra sede dell’attività commerciale interessata ovvero, ove questa soluzione risulti impraticabile, la corresponsione di un indennizzo. Tutta la disposizione è dunque improntata a disciplinare l’esercizio della revoca (per motivi di interesse pubblico prevalente) di titoli concessori già rilasciati e non è applicabile al rilascio di nuovi titoli, come nel caso di specie in cui si discute delle condizioni cui deve essere assoggettato il rilascio di nuovi provvedimenti ampliativi e dell’esercizio del potere autorizzatorio della Soprintendenza ai sensi degli articoli 21 e 106, comma 2 bis, del d.lgs. n. 42/2004. La disposizione invocata dalle ricorrenti non richiede l’intesa laddove sia necessario sottoporre a specifiche condizioni il rilascio di nuovi provvedimenti abilitanti all’esercizio dell’attività di commercio su suolo pubblico. L’interpretazione è confermata dalle prime applicazioni della normativa e in particolare dalle sentenze del T.A.R. Lazio-Roma 2 novembre 2016, n. 10773 e 5 settembre 2016, n. 9542 (cd. “Tridente”) che riguardano, appunto, la revoca del titolo concessorio e non il rilascio di nuove concessioni. Colgono quindi nel segno le repliche delle Amministrazioni resistenti. La disposizione invocata dalla ricorrente ha ad oggetto la regolamentazione della revoca nei confronti di specifiche attività esercitate da soggetti che già sono concessionari di suolo pubblico, ma non riguarda le determinazioni atte a regolamentare il procedimento e le modalità di esercizio del titolo concessorio, come nel caso di specie, con riguardo alla tutela dei beni di interesse culturale. Il motivo in esame è quindi infondato, laddove le ricorrenti censurano il mancato coinvolgimento della Regione nella formazione della nuova normativa in materia di concessioni di suolo pubblico per la somministrazione di cibi e bevande.»

DEMANIO E PATRIMONIO - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - INTRALCIO A CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

Consiglio di Stato, Sezione II n.3672 del 09/06/2020

Sintesi: La disposizione di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 20 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ("Sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione"), esclude la possibile coesistenza tra una viabilità "aperta" e il mantenimento di occupazioni di suolo pubblico, giusta la comprensibile pericolosità che ne deriverebbe per l'una e per le altre.

Estratto: «7. Al fine di perimetrare correttamente la vicenda, la Sezione ritiene necessario un breve richiamo alla sottesa cornice normativa: punto essenziale per la soluzione della controversia, infatti, si palesa la nozione di "carreggiata" e la catalogazione come tale o meno della porzione di suolo pubblico su cui insiste il manufatto. Recita a tale riguardo l'art. 20 del d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285, che "Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione" (comma 1). E ancora: " Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria" (comma 3). La norma di interesse è quella di cui al secondo periodo del comma 1, che, come si vede, esclude la possibile coesistenza tra una viabilità "aperta" e il mantenimento di occupazioni di suolo pubblico, giusta la comprensibile pericolosità che ne deriverebbe per l'una e per le altre (a prescindere, peraltro, dai risvolti igienico sanitari, la cui tutela è maggiormente valorizzata nella disciplina comunale). È incontestato tra le parti, invece, che la pedana si collochi oltre il marciapiede, per cui non è in discussione l'ingombro parziale dello stesso e il calcolo degli spazi da destinare al transito pedonale.»

DEMANIO E PATRIMONIO - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - INTRALCIO A CIRCOLAZIONE PEDONALE

TAR Calabria, Sezione Reggio Calabria n.336 del 16/05/2019

Sintesi: Non sussiste illogicità o irragionevolezza del diniego di occupazione di suolo pubblico laddove l'Autorità Comunale abbia ponderato i contrapposti interessi delle parti coinvolte, esternando in maniera congrua e sufficiente le ragioni della prevalenza dell'interesse pubblico primario ed il perché non fosse possibile sottrarre il bene all'uso pubblico per

favorire un uso particolare privato (nella specie, adducendo recenti interventi di restauro della limitrofa fontana, voluti al fine di ridare lustro e prestigio ad un bene di storica importanza in un'area caratterizzata da notevole affluenza turistica, mentre per effetto dell'occupazione del suolo pubblico verrebbe completamente ostruito l'accesso alla fontana da uno dei suoi tre lati scoperti, risultando pregiudicata la visibilità della stessa e gravemente compromesso il decoro urbano, storico ed architettonico).

Estratto: «10.1. Non merita positivo apprezzamento il primo motivo di ricorso non ravvisando il Collegio il denunciato travisamento dei fatti in cui, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe incorsa l'Amministrazione comunale. L'esame della documentazione fotografica prodotta dal Comune, dimostra che l'area di mq. 12.54 richiesta in concessione per l'installazione di ombrelloni e tavolini è contigua alla fontana pubblica di Piazza dello Spirito Santo, così come rappresentato dal provvedimento di diniego. Il Comune ha, inoltre, rilevato che la "storica fontana" è stata, da ultimo, oggetto di un intervento di restauro ed ha evidenziato che la stessa non solo ha un intrinseco pregio artistico ma è ubicata in uno snodo che ne consente la visione da più parti. Si evince, altresì, dalle planimetrie allegata all'istanza di occupazione, che l'installazione di ombrelloni e tavolini limiterebbe l'accesso alla fontana e la fruibilità della stessa da parte della collettività. Come dedotto dall'Amministrazione resistente, infatti, per effetto dell'occupazione del suolo pubblico richiesta dal ricorrente, verrebbe completamente ostruito l'accesso alla fontana da uno dei suoi tre lati scoperti, risultando pregiudicata la visibilità della stessa e gravemente compromesso il decoro urbano, storico ed architettonico. Evidenzia, peraltro, la difesa del Comune che l'area adiacente ad uno dei lati della fontana è già occupato da una struttura realizzata dallo stesso ricorrente. Tanto premesso in fatto, deve poi ricordarsi, in punto di diritto, che la c.d. "autorizzazione" all'occupazione di una porzione di suolo pubblico si configura, in realtà, come una vera e propria concessione d'uso di un bene demaniale, ossia alla stregua di un provvedimento amministrativo, espressione di un potere pubblicistico ampiamente discrezionale, con il quale la Pubblica Amministrazione sottrae il predetto bene all'uso comune (o a quello diretto dell'Amministrazione) e lo mette a disposizione di soggetti particolari (c.d. uso particolare). La concessione di uso particolare del bene demaniale (o patrimoniale indisponibile) può essere disposta dalla Pubblica Amministrazione solo previo accertamento che la stessa permetta comunque di realizzare una funzione primaria o comprimaria del bene pubblico e non per il conseguimento di interessi meramente privati (TAR Reggio Calabria, sentenza n. 271 del 9 marzo 2016). Nel caso di specie, non si ravvisa, peraltro, la contestata illogicità o irragionevolezza del diniego, atteso che l'Autorità Comunale ha ponderato i contrapposti interessi delle parti coinvolte, esternando in maniera congrua e sufficiente le ragioni della prevalenza dell'interesse pubblico primario ed il perché non fosse possibile sottrarre il bene all'uso pubblico per favorire un uso particolare privato. È stato evidenziato, invero, che i recenti interventi di restauro della fontana sono stati voluti "proprio al fine di ridare lustro e prestigio ad un bene ... di storica importanza" ed hanno, altresì, consentito di "ripristinare la normale funzionalità del bene pubblico" e di "riacquistare pregio architettonico ed urbanistico" in un'area caratterizzata da notevole affluenza turistica.»

DEMANIO E PATRIMONIO - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - NORME REGOLAMENTARI

TAR Lazio, Sezione II stralcio Roma n.12802 del 01/12/2020

Sintesi: I piani di massima occupabilità delle vie e piazze del centro storico trovano la loro giustificazione nell'esigenza dell'amministrazione comunale di individuare forme omogenee di fruizione di spazi pubblici da parte di operatori commerciali in luoghi di notevole interesse pubblico, nell'obiettivo di garantire una rigorosa tutela del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale e per garantire un equilibrio tra l'espansione delle attività commerciali, la regolamentazione del traffico urbano e la tutela della residenzialità nonché, anche, per salvaguardare il diritto alla salute dei cittadini

Sintesi: In caso di disdetta di un rapporto concessorio in scadenza, la PA esercita una facoltà che è prevista nel programma contenuto nell'atto di concessione e nella relativa regolamentazione e tale scelta di per sé non richiede motivazione specifica quando si inserisce entro un contesto di tipo programmatorio a carattere generale quale quello riconducibile alla redazione dei Piani di Massima Occupabilità che ne costituiscono il presupposto, atto ad integrare la motivazione per relationem.

Estratto: «B) Per giurisprudenza pacifica, il beneficiario di una concessione OSP è titolare – nei confronti dell'Amministrazione concedente – di una posizione di interesse legittimo, non di diritto soggettivo su cosa altrui (sul bene demaniale, nel caso specifico), con la conseguenza che non può configurarsi un diritto di insistenza nel mantenimento dell'occupazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 dicembre 2014 n. 6448; sez. V, 7 febbraio 2010 n. 725; TAR Lazio, Roma, sez. II, 20 giugno 2018 n. 6898; sez. II, 21 giugno 2017 n. 7251), essendo quest'ultima sempre revocabile per ragioni di interesse pubblico (se queste ultime insorgono durante il rapporto concessorio e prima della scadenza del relativo termine), mentre l'amministrazione è libera di non confermare, alla scadenza, la concessione stessa. Nel caso di specie, la determina impugnata ha disposto di provvedere nei confronti della ricorrente circa il rilascio di una nuova OSP a servizio dell'esercizio di ristorazione, da realizzarsi in conformità del PMO intervenuto nella pendenza del precedente titolo, per effetto della DGC n. 139/2006, precisando che “in ogni caso, il presente provvedimento...vale come disposizione di rilascio, alla data del 31 dicembre 2007, già prevista come scadenza della originaria concessione, dell'area attualmente occupata, in applicazione dell'art.10, comma 2 del” Regolamento di cui alla DCC nr. 119/2005. Si tratta quindi di una disdetta e non di una revoca dell'OSP esistente, con conseguenze rilevanti in punto di disciplina, motivazione e presupposti, da inquadrarsi entro il corretto ambito regolamentare. B1) È bene premettere che, sotto un primo profilo, la previsione nella disciplina di rilascio della concessione di scadenze determinate implica ex se la potestà per l'Amministrazione concedente di riesaminare la permanenza dei presupposti per assentire – o meno – il rinnovo del rapporto concessorio medesimo (TAR Lazio, Roma, II ter, 26 giugno 2020, nr. 7233, sulla quale si tornerà oltre; cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, 17 febbraio 2010 n. 921; TAR Lazio, Roma, sez. II, 20 giugno 2018 n. 6898; sez. II, 21 giugno 2017 n. 7251). La natura dell'atto di concessione amministrativa o.s.p. conferisce al Comune una serie di prerogative, volte a regolare l'uso temporaneo del bene in alcune aree della città, in prevalenza situate nel centro storico, dove l'occupazione del suolo pubblico è limitata dall'esistenza di un preponderante pubblico interesse diretto alla salvaguardia del patrimonio

storico-culturale e dove, quindi, gli interessi imprenditoriali dei privati si rivelano recessivi rispetto agli interessi pubblici volti alla tutela dei beni architettonici e, in generale, del patrimonio monumentale e culturale della città. B2) La regolazione di tali interessi, nell'assetto regolamentare di Roma Capitale, avviene di norma in via di pianificazione, mediante l'adozione di specifici piani – denominati Piani di Massima Occupabilità - che individuano, previo censimento analitico di ciascuna via e piazza, gli ambiti urbani di riferimento e le aree sulle quali è possibile assentire le OSP (ed i relativi limiti e condizioni anche relative alla tipologia degli arredi) nonché quelle sulle quali le OSP non possono essere concesse. Secondo la pacifica giurisprudenza della Sezione, i piani di massima occupabilità delle vie e piazze del centro storico trovano la loro giustificazione nell'esigenza dell'amministrazione comunale di individuare forme omogenee di fruizione di spazi pubblici da parte di operatori commerciali in luoghi di notevole interesse pubblico, nell'obiettivo di garantire una rigorosa tutela del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale e per garantire un equilibrio tra l'espansione delle attività commerciali, la regolamentazione del traffico urbano e la tutela della residenzialità nonché, anche, per salvaguardare il diritto alla salute dei cittadini (cfr. TAR Lazio, II ter, 19 giugno 2012, n. 5649; TAR Lazio, II ter, 11 maggio 2015, nr. 9828; TAR Lazio, Roma, sez. II ter, 20 giugno 2018 n. 6898; TAR Lazio, Roma, sez. II, 21 giugno 2017 n.7251). B3) Al momento dell'adozione dei suddetti Piani, il Regolamento comunale prevede (art. 24 della DCC n. 119/2005) che le nuove OSP o quelle che saranno rilasciate come rinnovo di precedenti titoli, debbano conformarsi alle prescrizioni dei PMO, trovando questi ultimi applicazione ex nunc, ma a tutti i rapporti in scadenza (ovvero a tutte le OSP rilasciate dopo 1 gennaio 1999, secondo i consueti principi in ordine ai rapporti su beni pubblici aventi durata protratta nel tempo); le disdette come quella all'esame dell'odierna fattispecie, sono dunque rivolte a far cessare il (precedente) rapporto di concessione, allo scopo di rinnovarne il contenuto in maniera conforme alle prescrizioni sopravvenute. B4) In quest'ottica, si è pacificamente ritenuto in tutte le fattispecie similari, con argomenti che le censure di parte ricorrente non inducono a disattendere, che in tali casi la disdetta (avente natura pubblicistica e quindi atto di tipo provvedimento) va tenuta distinta dalla revoca, non potendo a quest'ultima essere assimilata, spiegando i propri effetti alla scadenza del rapporto; e che nella disciplina delle OSP l'atto acquista efficacia vincolata, per effetto delle delibere di programmazione di cui costituisce mera esecuzione (si veda sul punto Consiglio di Stato, V, 13 marzo 2014, nr. 1202; la disdetta postula che il provvedimento concessorio spieghi i suoi effetti sino alla scadenza e produce, a tale momento, il mancato rinnovo della concessione, mentre la revoca determina che il provvedimento concessorio termini i propri effetti prima della sua scadenza; TAR Lazio, Roma, sez. II, 11 maggio 2020 n. 4903; sez. II, 14 gennaio 2015 n. 508). Va aggiunto che, trattandosi di disdetta di un rapporto concessorio in scadenza, l'Amministrazione esercita una facoltà che è prevista nel programma contenuto nell'atto di concessione e nella relativa regolamentazione e tale scelta di per sé non richiede motivazione specifica quando si inserisce entro un contesto di tipo programmatico a carattere generale quale quello riconducibile alla redazione dei Piani di Massima Occupabilità (v. Consiglio di Stato, V, nr. 893/2014 e 1202/2014) che ne costituiscono il presupposto, atto ad integrare la motivazione per relationem (Consiglio di Stato, 5957/2013). B5) Attesa la natura della disdetta, le deduzioni formali variamente svolte sulla tutela dell'affidamento, sulla partecipazione al procedimento e sugli altri vizi formali scaturenti dalla violazione della legge 241/90 non possono peraltro condurre all'annullamento degli atti impugnati anche per effetto dell'art. 21 octies della l. 241/90 (TAR Lazio, Roma, sez. II, 11 maggio 2020, n. 4903; sez. II, 20 giugno 2018 n. 6898; sez. II, 21 giugno 2017 n. 7251 e, da ultimo, TAR Lazio, II, 26 giugno 2020,

DM 2001 e 2009, sia dall'Organizzazione Internazionale predetta, su richiesta dell'Autorità Nazionale competente". Ogni ulteriore indagine (che parte ricorrente sollecita in memoria, chiedendo di disporre una CTU sull'estensione effettiva del vincolo di Via dei Fori Imperiali) è comunque del tutto recessiva atteso, come sopra indicato, che Largo Corrado Ricci rientra entro il novero dei beni vincolati ex lege per effetto dell'art. 10, comma 1, del dlgs 42/2004, a prescindere da quale sia l'esatta interpretazione, nello specifico, del decreto del 2001. Per tutte queste ragioni, dunque, la principale tesi difensiva sulla quale si basa il gravame, secondo cui Largo Corrado Ricci non sarebbe soggetto a vincoli di tutela, con conseguente esclusione dall'area OSP soggetta a relativa pianificazione di massima occupabilità, è completamente priva di sostegno, sia sul piano strettamente formale-documentale che su quello, ben più importante, dell'assetto di interessi sostanziale che è sotteso agli atti impugnati.»

TAR Puglia, Sezione III Lecce n.924 del 14/06/2021

Sintesi: Nel rilasciare autorizzazioni/concessioni comunque relative al suolo pubblico stradale, l'Amministrazione Comunale esercita un amplissimo potere discrezionale che va coordinato necessariamente con le funzioni sue proprie, relative, tanto alla sicurezza della circolazione, quanto al rispetto delle norme del Codice della Strada, sicché la previsione regolamentare di non ritenere ammissibili istanze tese a sanare abusi o difformità dei dehors realizzati, risulta del tutto proporzionale e legittima, in quanto evidentemente tesa a effettuare un incisivo controllo del territorio dissuadendo dal realizzare opere non previamente autorizzate sul suolo pubblico.

Estratto: «2.4. Non può neppure ammettersi una sorta di "efficacia sanante", e quindi di legittimo affidamento al mantenimento del dehors non regolarmente autorizzato, derivante dal preteso comportamento inerte del Comune (che, invece, ha disposto la revoca dell'autorizzazione), avuto riguardo alla natura giuridica dell'istituto della concessione di qua (nella specie di area facente parte del demanio stradale) che non può prescindere da un provvedimento formale e tipico emanato a seguito del procedimento predeterminato per legge. 2.5. Del tutto inconferente è la dedotta violazione del Regolamento Comunale in materia dato che, a dire della Società ricorrente, non sarebbe necessaria la preventiva rimozione, quando, come nel caso in esame, l'attività commerciale sia stata intrapresa in un locale già munito di una struttura all'aperto. Invero, osserva il Tribunale che, contrariamente alla tesi della ricorrente, l'art.13 del "Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi" del Comune di Taranto stabilisce che "...Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui il dehors funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione...l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per il periodo successivo". Nel rilasciare autorizzazioni/concessioni comunque relative al suolo pubblico stradale, l'Amministrazione Comunale esercita in subiecta materia un amplissimo potere discrezionale che va coordinato necessariamente con le funzioni sue proprie, relative, tanto alla sicurezza della circolazione, quanto al rispetto delle norme del Codice della Strada (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 13 ottobre 2008, n. 4736), sicché la previsione regolamentare di non ritenere ammissibili istanze tese a sanare abusi o difformità dei dehors realizzati, risulta del tutto proporzionale e